



Prefettura di Fermo
Ufficio Territoriale del Governo

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO, IN VIA DIRETTA DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA COSTITUITI DA SINGOLE UNITÀ ABITATIVE CON CAPACITÀ RICETTIVA MASSIMA DI 50 POSTI, UBICATE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI FERMO, PER N. 190 POSTI, MESSE A DISPOSIZIONE DALL'OPERATORE ECONOMICO, DA DESTINARE AI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

RICHIAMATE le convenzioni sottoscritte con associazioni e cooperative sociali alle quali sono stati affidati, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i servizi di accoglienza ed assistenza ai cittadini stranieri extracomunitari richiedenti la protezione internazionale presso centri straordinari ubicati nella provincia di Fermo;

DATO ATTO che in esito alla gara europea pubblicata nel luglio 2022 per l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza, per 180 posti, costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva massima di 50 posti, ubicate nel territorio della provincia di Fermo, messe a disposizione dall'operatore economico, da destinare ai cittadini stranieri extracomunitari richiedenti la protezione internazionale, sono stati offerti soltanto 90 posti;

CONSIDERATO che per motivi di estrema necessità ed urgenza, connessi al continuo susseguirsi degli sbarchi, si è proceduto all'affidamento diretto di ulteriori posti, nei limiti delle soglie stabilite dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni impartite con le circolari protocollo n. 28394 del 9.8.2022 e protocollo n. 9451 del 10.3.2023, con le quali il Ministero dell'Interno-Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione ha fornito chiarimenti in ordine alle procedure di scelta del contraente per gli affidamenti in via di urgenza dei servizi di gestione di centri di accoglienza, in relazione alla necessità di far fronte ad arrivi consistenti e ravvicinati di migranti rispetto ai quali i centri di prima accoglienza risultino temporaneamente insufficienti;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 4 marzo 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 19.3.2024, con il quale è stato approvato, ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo 18.8.2015, n. 142, lo "Schema di capitolato di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, con i relativi allegati";

VISTE le circolari protocollo n. 2898 del 21.3.2024, n. 23196 del 23.5.2024, n. 24082 del 29.5.2024 e n. 25464 del 7.6.2024, con le quali il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, nel dare notizia dell'approvazione del citato decreto ministeriale del 4 marzo 2024, ha fornito istruzioni per l'avvio delle nuove procedure di gara in conformità al nuovo capitolato;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2024, "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo", pubblicata in G.U. n. 122 del 27.5.2024, con la quale è stato prorogato, di ulteriori sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza



Prefettura di Fermo
Ufficio Territoriale del Governo

dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

VISTI gli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 142/2015 e ss.mm. e ii. ed in particolare quest'ultimo che prevede "con decreto del Ministro dell'interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarità di ciascuna tipologia di centro";

RILEVATO che le convenzioni per la gestione dei servizi in argomento presso singole unità abitative, sottoscritte in via diretta con i gestori, scadono a breve, una il 28.10.2024 ed altra il 5.11.2024, e pertanto è urgente garantire l'accoglienza dei migranti in quanto servizio di primario interesse pubblico, stante l'imprescindibile necessità di assicurare l'ordine pubblico sul territorio, che verrebbe compromesso ove non venisse assicurata la continuità del servizio a favore dei richiedenti asilo;

CONSIDERATO che, nelle more dell'indizione di una nuova gara europea sulla base del nuovo schema di capitolato di gara di appalto approvato con il richiamato Decreto del Ministro dell'Interno del 4 marzo 2024, è necessario pubblicare un Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione di operatori economici cui affidare in via diretta, con urgenza, i servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva massima di 50 posti, ubicati nel territorio della provincia di Fermo, messi a disposizione dall'operatore economico, da destinare ai cittadini stranieri extracomunitari richiedenti la protezione internazionale, per 190 posti, di cui 95 posti a decorrere dal 29.10.2024 e 95 posti a decorrere dal 6.11.2024.

PRECISATO che le condizioni economiche dell'eventuale affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei predetti centri di accoglienza, sono quelle indicate nell'Allegato B – "Stima dei costi medi di riferimento", aggiornato per i costi del personale in seguito al C.C.N.L. Cooperative sociali, pari ad Euro 25,16 pro capite pro die, oltre IVA se dovuta, cui si aggiungono Euro 13,46, oltre IVA se dovuta, per le prestazioni aggiuntive oggetto di separata rendicontazione, per un **prezzo totale massimo giornaliero pro capite di Euro 38,62, oltre IVA se dovuta;**

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e ss.mm.e ii. ed in particolare l'art. 11, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei Contratti";

RENDE NOTO

- che la Prefettura-U.T.G. di Fermo intende procedere, a mezzo del presente Avviso per manifestazione di interesse, all'individuazione di uno o più operatori economici cui affidare in via diretta, con urgenza, i servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva massima di 50 posti, ubicate nel territorio della provincia di Fermo, messe a disposizione dall'operatore economico, da destinare ai cittadini stranieri extracomunitari richiedenti la protezione internazionale, **per 95 posti a decorrere dal 29.10.2024 e per 95 posti a decorrere dal 6.11.2024**, per un totale di 190 posti;



Prefettura di Fermo
Ufficio Territoriale del Governo

- che i contratti di appalto, tenuto conto delle scadenze indicate in premessa, decorrono, presumibilmente, dal 29.10.2024 e dal 6.11.2024, con durata di 100 giorni, e vengono stipulati in via d'urgenza, nelle more dell'espletamento di una nuova gara europea;
- che all'affidamento in argomento si applicano il capitolato di appalto e relativi allegati approvati dal Ministero dell'Interno con D.M. 4.3.2024, modificati secondo le indicazioni ministeriali ed allegati al presente Avviso (Capitolato di appalto-unità abitative, Allegato 1-bis - Specifiche tecniche unità abitative fino a 50 posti, Allegato A - Tabella dotazione personale, Allegato B - Stima costi medi di riferimento, Allegato C - Specifiche operative operatore sociale);
- che, a fronte dei servizi erogati, viene riconosciuto un corrispettivo pari al prezzo offerto dall'operatore eventualmente individuato per l'affidamento diretto, nei limiti del prezzo massimo pro capite pro die di € 38,62, oltre IVA se dovuta, di cui al richiamato Allegato B - Stima costi medi di riferimento;
- che il calcolo del corrispettivo è effettuato sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultante dal registro delle presenze. La Prefettura corrisponde compensi agli operatori contraenti solo a fronte della effettiva erogazione dei servizi ai richiedenti asilo inviati presso le strutture di accoglienza e in base al numero realmente ospitato. Questa Amministrazione non corrisponde alcun importo a qualsiasi titolo, qualora risulti che gli operatori economici non ospitano richiedenti asilo;
- che l'affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge numero 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, e gli obblighi derivanti dal Patto di integrità del Ministero dell'Interno trasmesso con nota ministeriale protocollo n. 262 del 10 febbraio 2017;

Le strutture proposte devono essere nella immediata disponibilità dell'operatore che intende manifestare il proprio interesse alla relativa procedura di affidamento, nonché adeguate agli standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza previsti dal Decreto interministeriale -Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Salute del 22 luglio 2021 (G.U. serie generale numero 214 del 7/9/2021).

L'operatore economico, nella manifestazione di interesse, deve indicare la data a partire dalla quale mette a disposizione i posti offerti, specificando se a decorrere dal 29/10/2024 o dal 6/11/2024.

Ogni onere connesso alla gestione della/e struttura/e per utenze e attività manutentive di qualsiasi natura resta a carico del gestore.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 - ivi compresi gli enti del Terzo Settore - che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore d'intervento pertinente con i servizi di accoglienza ed assistenza alla persona oggetto del presente bando.



Prefettura di Fermo
Ufficio Territoriale del Governo

Tutti i soggetti interessati devono mettere a disposizione una dotazione minima di personale, secondo i parametri riportati nella Tabella dotazione personale (Allegato A) ed essere in possesso dei requisiti minimi di seguito indicati.

Requisiti di carattere generale:

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del decreto legislativo n. 36/2023;

Requisiti di idoneità professionale:

a) Per le imprese: iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto.

b) Per le cooperative: iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto.

c) Per le cooperative sociali ex lege n. 381/1991 e i relativi consorzi: iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto.

d) Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli Albi previsti dalla legge unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

e) Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: iscrizione in uno dei registri previsti dalla legge n. 383/2000 unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività oggetto dell'appalto.

f) Per gli altri soggetti senza scopo di lucro: compatibilità della forma giuridica e dello scopo sociale riportati nello statuto e/o nell'atto costitutivo con le attività oggetto dell'appalto.

g) eventuale iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore;

Requisiti di capacità economica finanziaria:

Possesso di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in relazione alle attività svolte dall'operatore economico, nonché verso i dipendenti, ove l'operatore economico ne abbia, per un massimale non inferiore al 50% dell'importo che deriva dal prezzo massimo pro capite pro die di € 38,62, moltiplicato per il numero dei posti offerti, per la durata di 100 giorni.

Requisiti di capacità tecnica e professionale:

L'operatore economico deve avere eseguito nell'ultimo biennio servizi analoghi all'oggetto del presente Avviso.

Si precisa, inoltre, che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova circa il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio che invece deve essere dichiarato dal concorrente ed accertato dalla Prefettura di Fermo, nei modi di legge.

3. MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse, utilizzando il modello "Manifestazione interesse", allegato al presente Avviso, compilato in ogni sua parte,



Prefettura di Fermo
Ufficio Territoriale del Governo

firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale (in tal caso deve essere allegata la relativa procura firmata digitalmente) che deve pervenire, **esclusivamente tramite PEC, all'indirizzo: protocollo.preffm@pec.interno.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 10:00 DEL 21/10/2024** e deve riportare il seguente oggetto: **"MANIFESTAZIONE INTERESSE PER AFFIDAMENTO DIRETTO UNITA' ABITATIVE - scadenza 21/10/2024"**.

Le candidature ricevute si intendono impegnative per l'operatore economico fino al termine di durata dell'appalto, mentre non sono in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno all'affidamento dei servizi di cui all'oggetto.

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Prefettura - UTG di Fermo, non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura per l'Amministrazione procedente che, comunque, si riserva la potestà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte il presente Avviso.

5. ALTRE INFORMAZIONI

I dati raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici e conformemente al Regolamento generale per la protezione dei dati personali numero 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), esclusivamente nell'ambito del presente procedimento. Il titolare del trattamento dei dati è la Prefettura-U.T.G. di Fermo.

Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi Viceprefetto Vicario di questa Prefettura-U.T.G., tel. 07342831, PEC: protocollo.preffm@pec.interno.it. Per eventuali informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 0734283531 – 0734283509.

Il presente avviso è pubblicato nella home page del sito internet istituzionale della Prefettura-U.T.G. di Fermo e nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e contratti".

Fermo, *data del protocollo*

IL PREFETTO
D'Alascio

Elenco allegati:

- Capitolato di appalto-unità abitative, Allegato 1-bis Specifiche tecniche unità abitative fino a 50 posti, Allegato A tabella dotazione personale, Allegato B stima costi medi di riferimento, Allegato C Specifiche operative operatore sociale;
- Modello "Manifestazione di interesse".

CAPITOLATO DI APPALTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA
(singole unità abitative con capacità ricettiva fino a 50 posti)

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e successive modifiche e integrazioni.
2. I servizi oggetto del presente capitolato sono prestati con le modalità indicate nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) in relazione ai centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva massima di 50 posti.
Per singola unità abitativa si intende una struttura immobiliare ad uso abitativo che consente l'autonoma gestione da parte della persona accolta dei servizi di preparazione dei pasti di cui al successivo articolo 3, di lavanderia di cui al successivo articolo 2, lettera B), punto 4, e di pulizia e igiene ambientale di cui al successivo articolo 4, lettere a) e d). L'erogazione dei rimanenti servizi e delle forniture previste dal presente schema di capitolato e dalle specifiche tecniche di cui all'Allegato 1-bis sono espletati nella modalità di rete, ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli servizi. In tal caso, si applicano le seguenti disposizioni:
 - la dotazione minima di personale indicata nella tabella di cui all' Allegato A non è individuata con riferimento alla singola unità abitativa ma con riferimento al numero complessivo dei posti inclusi nella rete di unità abitative costituenti un centro o più centri aventi, ciascuno, una capacità ricettiva massima di 50 posti;
 - più unità abitative operanti in rete costituiscono un singolo centro se collocate nello stesso comune ovvero in comuni contigui secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui all'Allegato 1-bis;
 - nel rispetto delle condizioni indicate ai due precedenti punti, i servizi e le forniture previste dal presente schema di capitolato e dalle specifiche tecniche di cui all'Allegato 1-bis possono essere erogati da un solo operatore economico anche nell'ambito di più centri sino a 50 posti e tra loro distinti.
3. Nel caso di cui al punto precedente l'aggiudicatario è definito ente gestore.
4. Per le strutture di cui all'art. 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 l'affidamento dell'appalto di cui al presente capitolato, per motivate ragioni connesse alla unitaria ed efficiente gestione dei relativi servizi e forniture, è consentito senza la suddivisione in lotti prestazionali.
5. L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza ed etnia, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, delle differenze di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e dell'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

Articolo 2
Erogazione di servizi e fornitura di beni

1. L'ente gestore assicura l'efficace ed efficiente erogazione dei seguenti servizi, secondo le specifiche tecniche allegate al presente capitolato (Allegato 1-bis), che ne costituiscono parte integrante.

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

Il servizio comprende:

1. la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici; le informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro; le entrate e le uscite giornaliere; i servizi ed i beni erogati; gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;
2. il rilascio allo straniero di un tesserino di riconoscimento con fotografia e dati anagrafici dello straniero e la contestuale tenuta di un registro nominativo cartaceo, in cui sono indicate le presenze giornaliere degli stranieri nei centri. Su tale registro ed in corrispondenza del proprio nominativo, lo straniero appone la propria firma autografa. Unitamente alle obbligatorie modalità di registrazione indicate al periodo che precede, l'ente gestore, ha facoltà di adottare apposito ed idoneo sistema di rilevazione automatica delle presenze mediante badge personale. L'adozione, in via esclusiva, di quest'ultimo sistema di rilevazione automatica è autorizzata dalla Prefettura previa valutazione circa l'idoneità del sistema stesso ai fini della dimostrazione delle effettive presenze dei migranti nei centri;
3. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, appositamente rilasciato dalla Prefettura nei casi previsti dalla legge nonché l'assistenza e accompagnamento, sulla base delle indicazioni della Prefettura, dei visitatori ammessi al centro;
4. la comunicazione giornaliera alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nel centro, che la Prefettura dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione secondo modalità informatiche standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati. Unitamente alla predetta comunicazione giornaliera, salvo diversa valutazione e autorizzazione della Prefettura, l'ente gestore trasmette quotidianamente il registro firmato delle presenze di cui al precedente n. 2. In ogni caso l'ente gestore si impegna ad utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dell'Amministrazione per la comunicazione dei dati di interesse;
5. la comunicazione tempestiva alla Prefettura – almeno con cadenza mensile - secondo le modalità dalla stessa indicate, di ogni informazione relativa alle variazioni dello *status* giuridico dei beneficiari in relazione alla richiesta di protezione internazionale, ai fini dell'adozione di provvedimenti del caso;
6. la comunicazione mensile alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, di ogni informazione conosciuta dall'ente gestore in ordine alla percezione di redditi di lavoro o di sussidi previdenziali da parte degli stranieri accolti nei centri, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In ogni caso, l'ente gestore comunica mensilmente alla Prefettura anche l'insussistenza delle informazioni di cui al periodo precedente;
7. il registro delle presenze di cui al precedente n. 2 e le comunicazioni di cui ai precedenti n. 4, 5 e 6, sono in ogni caso datate e sottoscritte in calce dal direttore del centro o da un suo

delegato ai sensi di legge e devono contenere l'espressa dichiarazione di consapevolezza in ordine alle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni ideologicamente e/o materialmente mendaci nonché in ordine alle ulteriori sanzioni penali e amministrative di cui al D.P.R. n. 445/2000;

8. i servizi finalizzati, anche con modalità informatiche standardizzate, alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25; agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 in materia di elezione di domicilio valevole agli effetti della notifica e della comunicazione dei predetti atti ; ad ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro. L'ente gestore, mettendo a disposizione appositi locali e idonei strumenti tecnici per il collegamento audio-visivo, fornisce, altresì, l'assistenza tecnica ai beneficiari per l'eventuale audizione da remoto davanti alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché per eventuali colloqui da remoto con altri uffici amministrativi nei casi previsti dalla legge. Nelle ipotesi previste dal precedente periodo, l'ente gestore adotta ogni cautela necessaria a tutelare la privacy e la libertà di autodeterminazione del beneficiario;
9. la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore e di quelli affidati dalla Prefettura;
10. le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore;
11. il controllo e la verifica delle utenze elettriche, idriche, di gas e combustibile per riscaldamento;

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA.

Il servizio viene erogato in presenza fisica, salvo autorizzazione della Prefettura allo svolgimento da remoto di specifiche attività. Il servizio in ogni caso comprende:

1. **il servizio di mediazione linguistico-culturale.** Nel rispetto delle particolari esigenze del singolo beneficiario il servizio è assicurato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali in modo autonomo oltre che strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti e nel rispetto della diversità di genere.
2. **Il servizio di assistenza sociale.** Il servizio è garantito nei centri di cui all'art. 1 del presente schema di capitolato. Il servizio, secondo un approccio di tipo multidisciplinare, viene assicurato mediante l'impiego di operatori dotati delle qualifiche professionali indicate nell'Allegato C al presente schema di capitolato e comprende:
 - a. attività preordinate alla tutela della salute fisica e mentale dei beneficiari, conformemente agli articoli 10 comma 1 e 17 D.lgs. n. 142/2015 e alle linee guida indicate nel Vademecum sulle vulnerabilità adottato dal Ministero dell'Interno. In particolare, tali attività, consistono nella costante osservazione delle condizioni psico-fisiche e dei comportamenti del beneficiario, nonché nel costante dialogo con quest'ultimo e sono finalizzate all'emersione e tutela di eventuali situazioni di vulnerabilità ed alla valutazione di esigenze di accoglienza particolari in applicazione di quanto disciplinato dall'art. 22 della direttiva europea in materia di accoglienza 2013/33/UE. A tal fine, laddove necessario,

l'operatore sociale segnala tempestivamente dette situazioni al medico responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 6, il quale per i propri profili di competenza, provvede alla presa in carico e all'individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati presso strutture sanitarie e/o di supporto psicologico. L'operatore sociale, inoltre, in accordo con il direttore del centro di cui all'articolo 6, segnala alle competenti Autorità e alla rete dei servizi per la salute mentale nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) e/o dell'Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) la sussistenza di ulteriori indicatori delle fattispecie di vulnerabilità cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 142/2015;

b. attività concordate con la Prefettura per la segnalazione dei soggetti aventi diritto ai fini dell'inserimento nel SAI;

c. attività destinate ai minori, consistenti nel supporto all'inserimento scolastico, e nello svolgimento di correlate attività didattiche e ludico/ricreative;

d. attività di diffusione e traduzione, con il costante ausilio del mediatore linguistico-culturale, delle regole comportamentali vigenti nel centro. Detta attività consiste nella effettiva e costante informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro e sulle condizioni dell'accoglienza, a mezzo di apposito regolamento che viene predisposto previa autorizzazione della Prefettura e consegnato dall'ente gestore agli stranieri. Tale regolamento è tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in inglese, francese e arabo. All'occorrenza e con l'ausilio di apposito mediatore culturale, il medesimo regolamento è tradotto in una lingua diversa da quelle indicate al periodo precedente, che risulti compresa e parlata dai beneficiari.

e. attività ricreative e di formazione per gli adulti mediante la fruizione di corsi formativi gratuiti (ad es. per l'apprendimento della lingua italiana, per l'educazione civica o per l'apprendimento di arti e mestieri) svolti con l'utilizzo di postazioni informatiche e/o strumenti audiovisivi messi a disposizione dell'ente gestore, oppure svolti in collaborazione con enti, pubblici o privati, organizzazioni del terzo settore, organizzazioni ed agenzie internazionali, che abbiano stipulato al riguardo preventivi accordi con il medesimo gestore o con la Prefettura;

f. attività di supporto nell'accesso alle procedure amministrative e nell'inserimento sociale e territoriale. A tal fine, l'operatore sociale, in conformità all'art. 5 della direttiva europea in materia di accoglienza 2013/33/UE, con l'ausilio del mediatore linguistico-culturale, informa i richiedenti asilo di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza, nonché supporta i beneficiari per: (i) l'effettiva comprensione delle modalità di svolgimento e dei possibili esiti della domanda di protezione internazionale, delle procedure di rilascio del permesso di soggiorno e di iscrizione anagrafica previste per i richiedenti protezione internazionale; (ii) l'effettiva fruizione dei servizi erogati dagli uffici territoriali coinvolti nella definizione dei procedimenti amministrativi volti all'ottenimento dei titoli e dei benefici precedentemente indicati al punto i), correlati alla domanda di protezione internazionale; (iii) l'effettivo accesso e connessa fruizione dei servizi pubblici territoriali quali servizi pubblici di trasporto e servizi scolastici, servizi di iscrizione ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e ai Centri per l'impiego (CPI);

Tali attività, a seconda dell'articolazione e dell'organizzazione del centro, sono garantite mediante la diffusione di materiale informativo cartaceo, ivi compresa la Guida pratica per richiedenti protezione internazionale in Italia, nonché ogni altro documento messo a disposizione dall'Amministrazione e/o audiovisivo e/o multimediale, nonché tramite apposita cartellonistica tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro. In alternativa alle modalità indicate al periodo che precede, l'operatore sociale assicura l'intervento di enti pubblici o privati, organizzazioni del terzo settore, organizzazioni

ed agenzie internazionali, che abbiano stipulato preventivi accordi con l'ente gestore o con la Prefettura per l'aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative e nella fruizione dei servizi pubblici indicati nel presente punto f).

3. **il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti.** Il servizio è assicurato secondo quanto indicato nelle allegate specifiche tecniche, in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) nonché in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti dai vigenti decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nei centri di cui all'art. 1, il servizio è assicurato attraverso la fornitura di utensili e materiali per la consumazione dei cibi e derrate alimentari indicati nelle specifiche tecniche, ovvero mediante la fornitura di buoni spesa di importo pari al costo medio di riferimento indicato per le derrate alimentari dall'allegato B al presente schema di capitolato, nonché nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) con riferimento alla tracciabilità finanziaria dei medesimi buoni e alla tipologia di beni conseguentemente acquistabili.
4. **il servizio di lavanderia.** Per i centri di cui all'articolo 1, il servizio è sostituito dalla fornitura dei beni di cui alle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) per il lavaggio di tutti gli indumenti a cura dei migranti ospiti;
5. **il servizio di trasporto.** Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro.
Inoltre, su richiesta della Prefettura, è assicurato:
 - a) il trasporto nei centri di accoglienza di cui all'art. 1 degli stranieri giunti, su disposizione dell'Amministrazione da altre strutture di cui al D.lgs. n. 142/2015;
 - b) il trasferimento dei beneficiari, anche mediante accesso al trasporto pubblico, verso i centri del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
6. Per i minori è assicurato l'effettivo accesso ai servizi pubblici locali di trasporto scolastico o, in assenza, l'accompagnamento presso le scuole. È assicurato, inoltre, laddove necessario e mediante personale qualificato, l'accompagnamento dei vulnerabili non autosufficienti verso le destinazioni indicate dalla Prefettura.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E SPESE MEDICHE

1. Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi.
2. È inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia e alla dimensione dei centri, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche.
3. Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci e altre spese mediche (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, spese connesse allo svolgimento di terapie), nel limite economico

complessivo di euro 500,00 all'anno per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover, nonché gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche e all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI

Il servizio comprende la fornitura, trasporto e consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche:

- effetti letterecchi;
- prodotti per l'igiene personale, conformemente ai criteri ambientali minimi richiamati nelle allegate specifiche tecniche;
- kit di primo ingresso (vestiario nuovo, con ricambio al passaggio dalla stagione fredda a quella calda o viceversa, e scheda telefonica);
- *pocket money*, esclusivamente inteso quale importo in denaro, liberamente spendibile dallo straniero e non convertibile in altri beni suscettibili di rivendita, da consegnare in contanti oppure mediante accredito su carte prepagate e ricaricabili, escluse carte telefoniche o similari;
- materiale scolastico e ludico per i minori.

Articolo 3

Preparazione e fornitura di pasti

1. Nei centri di cui all'articolo 1, conformemente a quanto indicato nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis), il servizio di fornitura di pasti giornalieri è sostituito con la consegna utensili e materiali per la consumazione dei cibi e di derrate alimentari, che dovrà essere assicurato nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al comma 1, come richiamati nell'ambito delle predette specifiche tecniche. Il servizio di fornitura di derrate alimentari con relativi utensili può essere sostituito dalla consegna di buoni spesa di importo pari al costo giornaliero delle derrate alimentari indicato all'allegato B al presente schema di capitolato nonché nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) con riferimento alla tracciabilità finanziaria dei medesimi buoni e alla tipologia di beni conseguentemente acquistabili.
2. La Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 1, i pasti o/e le derrate o/e i buoni spesa sono direttamente distribuiti dall'ente gestore ai migranti, senza possibilità di subappalto.

Articolo 4

Servizio di pulizia e igiene ambientale

1. Il servizio comprende:
 - a) pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni;
 - b) pulizia e disinfezione degli uffici;
 - c) disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;

- d) sistemazione dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;
 - e) conferimento dei rifiuti ordinari differenziati al servizio pubblico di raccolta e smaltimento secondo la normativa nazionale e locale di riferimento; gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico dell'aggiudicatario;
 - f) conferimento dei rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta e smaltimento secondo la normativa nazionale e locale di riferimento;
 - g) eventuale raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale, nel rispetto delle relative autorizzazioni previste dalla vigente normativa nonché mediante eventuale ausilio di operatori economici in possesso delle medesime autorizzazioni;
 - h) cura delle aree verdi.
2. Per i centri di cui all'articolo 1, i servizi di cui alle lettere a) e d) del presente articolo sono sostituiti con la fornitura di attrezzature e prodotti sufficienti indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) per l'igiene, le pulizie e per la raccolta dei rifiuti ordinari da effettuarsi a cura dei migranti ospiti. I rimanenti servizi di cui alle lettere b), c), e), f), g) e h) sono espletati a cura dell'ente gestore.
3. Come indicato nelle allegate specifiche tecniche, tutte le prestazioni di cui al presente articolo sono eseguite dall'aggiudicatario nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal vigente decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.

Articolo 5 Personale

1. Gli aggiudicatari si impegnano a comunicare prima della stipula del contratto il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari, specificando, altresì, la tipologia del personale dipendente, che sarà utilizzato nella erogazione dei servizi e delle forniture oggetto dell'appalto. Nel caso di utilizzo di soci volontari da parte di cooperative sociali, fermo restando il rispetto del principio di complementarità di cui all'art. 2 comma 5 della legge n. 381/1991, l'aggiudicatario che riveste la predetta forma di cooperativa, conformemente al citato articolo 2, comma 3 e 4 della legge n. 381/1991, dovrà altresì indicare il piano dei costi vivi non costituenti retribuzione da lavoro dipendente, che saranno presumibilmente sostenuti e documentati in corso di esecuzione dell'affidamento per l'impiego dei medesimi soci volontari.
2. L'aggiudicatario, al fine di promuovere la stabilità occupazionale e conformemente alle clausole sociali previste nel disciplinare di gara ai sensi degli articoli art. 57 comma 1 e 102 del D.lgs. n. 36/2023, è tenuto:
- ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo oppure il diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023;
 - a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto;

- a garantire, per tutta la durata del contratto, il possesso da parte del personale impiegato dei requisiti previsti dalla normativa vigente, quali, ad esempio quelli previsti dall'art. 25 bis del D.P.R. 313/2002, nonché quelli previsti dal CCNL di riferimento.
- 3. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea e della clausola sociale di cui al comma 2, le tutele economiche e normative applicate ai lavoratori dell'appaltatore e le ulteriori tutele contro il lavoro irregolare sono assicurate in modo equivalente dal subappaltatore per i propri lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni subappaltabili ai sensi dell'art. 16.
- 4. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere, articolando le relative prestazioni in base al monte orario minimo indicato nella Tabella di cui all'Allegato A ed assicurando la contemporanea presenza delle unità di personale, laddove indicate nella medesima Tabella.
- 5. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato da fotografia del dipendente in formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.
- 6. La dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego sono indicati nella tabella di cui all'Allegato A. Presso i centri di cui all'art. 1, e nell'ambito della turnazione prevista dal citato Allegato A, il servizio dell'operatore notturno potrà essere espletato in pronta disponibilità, secondo quanto previsto dall'art. 58 del CCNL di settore richiamato al comma 2. Inoltre, presso i centri di cui al citato art. 1, fermo restando quanto indicato nelle allegate specifiche tecniche con riguardo all'intervento a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso nel limite di 4 ore all'anno per migrante e 200 ore all'anno per ciascuno centro, le prestazioni sanitarie del medico sono ordinariamente eseguite in pronta disponibilità ai sensi del medesimo art. 58 del CCNL di settore e nel rispetto del monte ore giornaliero indicato, in relazione ai predetti centri, nelle tabelle di cui all'Allegato A.
- 7. In caso di aumento o diminuzione delle presenze nei centri, ed indipendentemente dalle relative cause, la dotazione minima di tutto il personale indicato nel medesimo Allegato A deve essere incrementata o può essere ridotta dall'ente gestore sia in termini di unità lavorative che in termini di ore giornaliere e/o settimanali di impiego, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lett. a) e nel tempo necessario a garantire la continuità e funzionalità dell'erogazione dei servizi.
- 8. L'ente gestore assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere. A tal fine l'ente gestore garantisce la frequentazione di corsi formativi e di aggiornamento rivolti al personale impiegato nell'erogazione dei servizi alla persona di cui all'art. 2. In particolare detti corsi formativi e di aggiornamento sono finalizzati ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze idonee allo svolgimento dei servizi di cui al presente schema di capitolato, tenendo conto delle mansioni che ciascuna figura professionale impiegata dall'ente gestore è tenuta a svolgere per il corretto espletamento dei medesimi servizi in favore dei beneficiari.
- 9. La Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta all'ente gestore, di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura.
- 10. Gli aggiudicatari riconoscono alla Prefettura la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso gli aggiudicatari si obbligano a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Prefettura e a garantire la continuità del servizio.

Articolo 6
Direttore del centro

1. L'ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti della Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.
2. Il direttore del centro sovrintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.
3. Il direttore del centro provvede inoltre:
 - all'adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura;
 - ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
 - a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
 - ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Prefettura;
 - a verificare l'esatta osservanza, da parte dei migranti ospitati nei centri di cui all'articolo 1, degli obblighi comportamentali in ordine alla preparazione, in autonomia, dei pasti, all'effettuazione delle pulizie degli ambienti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e d), a cura dei migranti stessi, nonché alla regolare tenuta e conservazione dei beni, prodotti ed attrezzature di cui alle specifiche tecniche (Allegato 1-bis).
 - ad adottare ogni utile iniziativa e disposizione direttiva nei riguardi del personale di cui all'art. 5, al fine di garantire la decorosa e salubre gestione dei centri, nonché la costante vigilanza in ordine al rispetto da parte dei migranti delle regole di comportamento e pacifica convivenza dei medesimi centri.

Articolo 7
Medico responsabile sanitario del centro

1. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffuse, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.
2. Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C), punto 3.

Articolo 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Gli aggiudicatari sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché in materia di rapporto di lavoro in genere.
2. Conformemente all'art. 11, comma 1, 2 e 5 del D.lgs. n. 36/2023 e a quanto altresì previsto dal bando nonché dagli allegati disciplinari di gara, gli aggiudicatari ed i subappaltatori sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. In ogni caso, gli aggiudicatari ed i subappaltatori sono tenuti a rispettare gli obblighi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023 e alle corrispondenti previsioni contenute negli allegati disciplinari di gara.
3. Fatto salvo il trattamento di miglior favore, gli aggiudicatari devono continuare ad applicare i contratti collettivi di cui al precedente comma anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli aggiudicatari ed i subappaltatori garantiscono al proprio personale, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.
5. È a carico degli aggiudicatari l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
6. L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.
7. In caso di utilizzo di soci volontari da parte di enti gestori che operano nella qualità e nella forma delle cooperative sociali, restano ferme le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 2 comma 3 della legge 381/1991.
8. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dagli aggiudicatari e l'Amministrazione dell'interno.

Articolo 9

Beni immobili

1. In caso di allestimento del centro in un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione dell'Interno, o comunque di proprietà demaniale, lo stesso è concesso in comodato d'uso per la durata del contratto, senza oneri a carico dell'ente gestore. Le utenze restano a carico dell'Amministrazione concedente nel caso di espressa previsione nel bando di gara. La consegna dell'immobile all'ente gestore e la riconsegna dello stesso all'Amministrazione sono preceduti dalla redazione dello stato di consistenza dell'immobile e dalla inventariazione dei beni e delle attrezzature esistenti.
2. L'ente gestore garantisce il mantenimento dei beni nello stato in cui sono stati consegnati.
3. Nell'ipotesi di indisponibilità di immobili di proprietà dell'Amministrazione o aventi carattere demaniale, ovvero in uso all'Amministrazione stessa, l'ente gestore mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza,

assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore. La Prefettura si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica degli immobili in cui saranno svolti i servizi. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Prefettura. In particolare, qualora vengano segnalate anomalie igienico sanitarie o relative alla sicurezza degli immobili adibiti a centri e strutture di cui all'art. 1, la Prefettura potrà attivare verifiche attraverso tutti i competenti organismi. In caso di esito negativo delle predette verifiche sugli immobili, la Prefettura potrà richiedere la sostituzione dei medesimi e, in mancanza di sostituzione, procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e).

4. Nelle strutture di cui al presente schema di capitolato sono assicurati adeguati standard igienico sanitari e abitativi previsti dalle normative vigenti. Nei centri di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono altresì garantiti gli standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, anche in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti con il Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, di cui all'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Articolo 10 Aggiudicazione dell'appalto

1. L'appalto è aggiudicato con affidamento diretto, tenendo conto della stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza di cui all'Allegato B.

Articolo 11 Determinazione dell'importo dell'appalto all'esito dell'aggiudicazione ed in sede di stipula del contratto

1. L'importo massimo annuale del contratto d'appalto è determinato all'esito dell'aggiudicazione ed in sede di stipula del contratto, moltiplicando, per il numero dei posti di accoglienza indicati nel medesimo contratto e per i giorni di durata dell'appalto, la sommatoria delle singole voci di costo a base d'asta e delle ulteriori voci di costo non suscettibili di ribasso per come indicate dall'Allegato B con riferimento alla tipologia di centro oggetto del presente schema di capitolato.
2. L'aggiudicatario prende atto che l'importo di cui al comma 1 è da intendersi quale massimale di spesa annuo e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi e delle forniture per il loro intero ammontare.

Articolo 12 Garanzia definitiva

Gli aggiudicatari, ai fini della sottoscrizione del contratto, sono tenuti a prestare le garanzie definitive previste dagli allegati disciplinari di gara, in conformità all'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 13
Eventuali modifiche dei contratti

1. La Prefettura, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, si riserva di richiedere all'Ente gestore le seguenti variazioni delle prestazioni contrattuali:
 - A. ferma restando l'applicazione dell'art. 15 con riferimento agli eventuali casi di sospensione del contratto, un aumento o una diminuzione dei posti di accoglienza e delle connesse prestazioni contrattuali in funzione dell'andamento dei flussi migratori, nel limite massimo del 100% dell'importo iniziale dell'affidamento, eventualmente anche mediante l'utilizzo di autonome strutture aggiuntive e nel rispetto dei limiti di capienza derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Di conseguenza l'ente gestore, al fine di garantire le stesse caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e delle forniture oggetto dell'appalto, adegua le risorse del personale e strumentali alle nuove esigenze, rispettando, in proporzione al numero dei posti attivati presso ciascuna struttura, le specifiche tecniche allegate al presente capitolato nonché il monte ore minimo dei servizi, giornalieri e settimanali, indicati nelle colonne della tabella di cui all'Allegato A per ciascuna tipologia di centro. In relazione al numero complessivo dei posti di accoglienza risultanti all'esito dell'aumento o dalla diminuzione, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni erogate secondo i seguenti criteri applicativi:
 - a.1) qualora l'aumento o la diminuzione dei posti **non comporti l'apertura di nuove strutture** di cui all'art. 1 e dette variazioni restino contenute **nei limiti della soglia dimensionale originaria stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara**, l'aggiudicatario avrà diritto a percepire il **corrispettivo pro-die/pro-capite indicato nel medesimo contratto**, all'esito del ribasso offerto;
 - a.2) qualora l'aumento o la diminuzione dei posti **non comporti l'apertura di nuove strutture** di cui all'art. 1 ma dette variazioni comportino un **mutamento della capienza** del centro oltre la soglia dimensionale originaria stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, l'aggiudicatario avrà diritto, **per tutti gli ospiti accolti**, alla liquidazione del **corrispettivo pro-die/pro-capite previsto dall'Allegato B** con riferimento alla mutata capienza del centro;
 - a.3) qualora l'aumento dei posti renda necessaria l'**apertura di nuove ed autonome strutture** di cui all'art. 1 e la nuova struttura attivata, autonomamente considerata, abbia una capacità ricettiva ricompresa **nella stessa soglia dimensionale** stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, l'aggiudicatario avrà diritto a percepire il **corrispettivo indicato nel medesimo contratto**, all'esito del ribasso offerto;
 - a.4) qualora l'aumento dei posti renda necessaria l'**apertura di nuove ed autonome strutture** di cui all'art. 1, e la nuova strutture attivata, autonomamente considerata, abbia una capacità ricettiva ricompresa in una **soglia dimensionale** diversa da quella stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, l'aggiudicatario avrà diritto alla liquidazione del **corrispettivo pro-die/pro-capite previsto dall'Allegato B** con riferimento alla capacità ricettiva della nuova struttura;
 - B. in relazione a tutti posti di accoglienza, compresi quelli derivanti dall'aumento o dalla diminuzione di cui alla precedente lettera a), un incremento di tutti i servizi e forniture, anche in termini di ore del personale, per come previsti dal presente schema di capitolato, dalle

allegate specifiche tecniche e dall'Allegato A. Tale incremento può operare unitamente a quelli previsti dalla precedente lettera a) e, salvo i casi previsti dell'art. 120, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. n. 36/2023, non può comunque superare il limite economico del 100% dell'importo iniziale del contratto;

- C. l'erogazione, nel limite del 50% dell'importo iniziale del contratto, dei servizi e forniture previste dalla normativa vigente per far fronte ad eventuali, provvisorie esigenze di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ultra-sedicenni presso unità abitative o aree appositamente dedicate dei centri di cui all'art.11 del D.lgs. n. 142/2015¹. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, l'erogazione di prestazioni aggiuntive entro il citato limite del 50% opera autonomamente e può pertanto cumularsi ai casi di incremento previsti, entro il limite del 100% dell'importo iniziale del contratto, dalle lettere A) e B) del presente comma.
2. Il prezzo giornaliero unitario *pro-die/pro-capite* indicato in contratto può essere modificato, in aumento o in diminuzione, al ricorrere di condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo di esecuzione delle prestazioni appaltate nonché sulla base delle seguenti ulteriori condizioni:
- a) fatto salvo quanto previsto dalla lettera g) con riferimento al costo del personale, la modifica di prezzi può essere operata tenendo conto della differenza tra gli indici dei costi di esecuzione rilevati dall'Istat al momento del pagamento del corrispettivo e quelli corrispondenti al mese/anno di sottoscrizione del contratto. A tal fine si tiene conto degli Indici Istat di cui all'art. 60 comma 3, lett. b) e comma 4 del D.lgs. n. 36/2023;
 - b) la modifica del prezzo può essere operata se dal raffronto degli indici indicati alla precedente lettera b) i costi di esecuzione contratto sottoscritto risultino aumentati o diminuiti in misura superiore al 5% dell'importo complessivo del medesimo contratto;
 - c) la modifica dei prezzi può operare nella misura massima dell'80% della variazione dei costi;
 - d) la revisione in aumento deve essere richiesta a cura dell'aggiudicatario-Ente gestore a mezzo *pec*, mentre quella in diminuzione deve essere comunicata dal RUP. L'Ente gestore, a corredo della richiesta di revisione dei prezzi, deve produrre la documentazione atta a comprovare l'aumento dei costi di gestione in misura superiore al valore della franchigia anzidetta del 5% (a titolo esemplificativo: quadro economico dell'appalto, nuovi contratti di sub-fornitura e appalto modificativi dei prezzi originariamente convenuti con fornitori e subappaltatori, fatture pagate per l'approvvigionamento di beni e servizi, etc). La compensazione per i maggiori costi sostenuti non ha effetti retroattivi;
 - e) sulla richiesta avanzata dall'Ente gestore la Prefettura si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato;

¹ Al riguardo, per l'ipotesi di cui all'art. 19 comma 3 bis del D.lgs. n. 142/2015, anche in considerazione delle esigenze rilevate a livello territoriale, la Prefettura, previo accordo con l'Ente gestore, potrà valutare l'opportunità di allestire un'area separata nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del medesimo D.lgs. n. 142/2015, stabilmente dedicata all'accoglienza dei MSNA ultra sedicenni, formalizzando al contempo apposito atto aggiuntivo volto ad assicurare i servizi del caso. Per quanto riguarda i servizi potrà far riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accoglienza dei MSNA (di cui, in particolare, al Decreto interministeriale del 1 settembre 2016, fatte salve successive modifiche o integrazioni). Per la determinazione del relativo corrispettivo *pro-die/pro-capite*, si fa riferimento a quanto indicato dalle circolari del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione (e, da ultimo, dalla circolare n. 1653 del 19/05/2022 che prevede il corrispettivo massimo di 60,00 euro, iva compresa).

- f) in caso di accoglimento della richiesta dell'Ente gestore, la Prefettura riconosce la revisione del prezzo con decorrenza dal giorno di presentazione della richiesta medesima, qualora accerti che da quella data era effettivamente maturato l'incremento degli oneri di gestione, alle condizioni indicate nei punti che precedono;
 - g) con riferimento alla componente di costo medio di riferimento del personale di cui all'Allegato B, la revisione del prezzo di aggiudicazione potrà essere operata solo nel caso di variazioni delle tariffe orarie conseguenti ad intervenute modifiche del trattamento economico stabilito dal CCNL applicato per l'esecuzione dell'appalto; anche per tale revisione operano le condizioni ed i limiti indicati alle lettere a), c) d), e), f), che precedono.
3. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti la Prefettura può procedere a modificare il contratto, anche nei seguenti casi:
- a. al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023;
 - b. al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023. Tali modifiche sono soggette alle comunicazioni previste dall'art. 120, comma 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 5 comma 11 dell'Allegato II.14 del predetto decreto legislativo.

Articolo 14

Durata dell'appalto e opzione di rinnovo

1. La durata dell'appalto è di 100 giorni.

Articolo 15

Sospensione degli effetti del contratto

1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione agli aggiudicatari.
2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all'aggiudicatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Prefettura, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Prefettura può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 22.
4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo articolo 27.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti norme sulla sospensione degli appalti pubblici di servizi e forniture, in quanto compatibili.

Articolo 16 Subappalto²

1. Al fine di assicurare un organico ed efficace controllo della corretta esecuzione dei principali servizi alla persona previsti dal presente capitolato, nonché del rispetto dei sottesi diritti fondamentali facenti capo ai migranti e al personale complessivamente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in via esclusiva le seguenti prestazioni:
 - servizi di gestione amministrativa (art. 2, lett. A);
 - servizi di assistenza generica alla persona (art. 2, lett. B), ad esclusione dei servizi di trasporto e accompagnamento di cui all'art. 2, lett. B), n. 5, punti a), e b) e n. 6;
 - servizio di consegna ai migranti di derrate alimentari o di buoni spesa.
2. Per l'esecuzione delle prestazioni subappaltabili di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti norme in materia di subappalto di servizi e forniture, in quanto compatibili.

Articolo 17 Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto

1. L'ente gestore e gli aggiudicatari dei servizi prestazionali si impegnano ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato e nella offerta tecnica ove migliorativa, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'ente gestore, gli aggiudicatari ed il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 5.
3. Gli aggiudicatari, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assumono in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni degli stessi aggiudicatari, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto. A tale ultimo fine, gli aggiudicatari ed il proprio personale, nell'esecuzione delle prestazioni affidate, sono costantemente obbligati a vigilare e adottare ogni utile iniziativa affinché i migranti ospitati nei centri e nelle strutture di cui al presente schema di capitolato, rispettino i relativi obblighi di comportamento così come espressamente indicati nei regolamenti di cui all'art. 2, lett. B), n. 2.
4. A pena di risoluzione del contratto, gli aggiudicatari ed il proprio personale, per le conseguenti determinazioni di competenza, comunicano alla Prefettura e ai locali Uffici di pubblica sicurezza ogni condotta nonché ogni ulteriore fatto di natura dolosa e/o colposa commesso

² È fatta salva la facoltà della Prefettura-Stazione appaltante di individuare, ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, ulteriori e/o diverse prestazioni, oggetto del presente schema di capitolato, suscettibili di appalto/subappalto. A tal fine, ai sensi del citato art. 119, comma 2, la Prefettura, previa adeguata motivazione riportata nella determina a contrarre, terrà in considerazione le specifiche caratteristiche dell'appalto, l'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al [comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190](#), ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'[articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229](#)

con violenza sulle persone e/o sulle cose presenti nei centri e nelle strutture di cui al comma 1. Detta comunicazione deve essere effettuata nell'immediatezza dei fatti, mediante relazione scritta, corredata dalla possibile documentazione di supporto, anche video-fotografica; contestualmente, sempre a pena di risoluzione del contratto, il personale dell'ente gestore operante nei centri deve comunicare i predetti fatti e condotte mediante contatto telefonico al numero 112 (Numero Unico Europeo per le Emergenze – NUEE -) al fine di assicurare i tempestivi interventi e provvedimenti del caso.

Articolo 18

Il direttore dell'esecuzione

1. Il direttore dell'esecuzione è nominato dalla Prefettura ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce agli aggiudicatari le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.
In particolare, il direttore dell'esecuzione:
 - a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
 - b) nei casi previsti dall'articolo, 17 comma 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023 ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
 - c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023 in tema di modifica dei contratti in corso di esecuzione;
 - e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023;
 - f) ordina la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.
 - g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
 - h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
 - i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
 - j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
 - k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.
2. Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano altresì applicazione le disposizioni dell'articolo 114 comma 1 e comma da 7 a 10 del D.lgs. n. 36/2023 nonché, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo II, dell'Allegato II.14 al predetto decreto legislativo.

Articolo 19 Sistema dei controlli

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
 - a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
 - b) all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e abitative, secondo quanto indicato dall'art. 9 commi 3 e 4;
 - c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
 - d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
 - e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
 - f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.
5. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'articolo 21.
6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'aggiudicatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze del 18 ottobre 2017.

Articolo 20 Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli

1. L'aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.
2. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'aggiudicatario garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L'aggiudicatario trasmette inoltre alla Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in

favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

Articolo 21 Penali

1. La Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.
2. Entro il predetto limite, in caso di accertata omissione dei servizi di assistenza generica e sanitaria descritti nell'art. 2, lett. B, da n. 1 a n. 4, e lett. C, richiesti nella misura stabilita dalla Tabella di cui all'Allegato A, è applicata, una penale commisurata alle prestazioni omesse e ai costi orari medi del lavoro indicati nelle Tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il CCNL indicato al precedente art. 5 comma 2, avuto riguardo al livello di inquadramento corrispondente alla figura professionale non impiegata.
3. Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'aggiudicatario, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione applica la penale di cui ai commi 1 e 2 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.
4. La Prefettura, nel caso di cui al comma 3, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

Articolo 22 Risoluzione del contratto

1. Ferme restando le ipotesi, le modalità e le conseguenze della risoluzione del contratto previste dall'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:
 - a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
 - b) la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all'art. 1, comma 5, del presente capitolato;
 - c) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;
 - d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature, nonché l'inadempimento delle obbligazioni previste dall'art. 17, comma 2, 3 e 4;
 - e) la mancata sostituzione degli immobili nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 3, ultimo periodo;
 - f) l'applicazione di penali di cui all'articolo 21 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;
 - g) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 20 del presente capitolato;

- h) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
 - i) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
 - j) la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 95 del D.lgs. n. 36/2023 che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, su proposta del RUP, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
 3. La Prefettura, in caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo, 124 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Ai sensi dell'art. 124 comma 2, primo periodo del D.lgs. n. 36/2023, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
 4. In deroga a quanto previsto dal comma precedente e conformemente all'art. 124, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, si applica l'articolo 216, comma 1 e 2 del medesimo D.lgs. n. 36/2023 qualora la risoluzione riguardi un appalto di importo pari o superiore ad un milione di euro.

Articolo 23 Esecuzione in danno

1. Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegue le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, la Prefettura può procedere direttamente, previa comunicazione della risoluzione del contratto, all'esecuzione delle prestazioni utilizzando, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico dell'aggiudicatario.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 122, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto compatibili.

Articolo 24 Corrispettivi

1. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato B, il calcolo del corrispettivo è effettuato secondo i criteri di seguito indicati:
 - per i servizi di cui all'art. 2 lettere A), B) e C), sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze ovvero del registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche allegate. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro;
 - al corrispettivo calcolato in applicazione del precedente periodo, sulla base di apposita e separata rendicontazione presentata dall'ente gestore, si aggiunge il corrispettivo ed il rimborso dei costi riferiti alle seguenti prestazioni erogate a beneficio dei migranti: **(i)** fornitura del kit di primo ingresso (vestiario); **(ii)** fornitura una tantum della scheda

telefonica; (iii) fornitura giornaliera del pocket money; **(iv)** fornitura giornaliera di pannolini per minori sino a 36 mesi di età eventualmente presenti nei centri; (iv) fornitura eventuale di farmaci e altre prestazioni sanitarie, (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN spese connesse allo svolgimento di terapie) nel limite massimo di 500,00 euro all'anno per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover; **(v)** fornitura, nel limite massimo di 180,00 euro all'anno, di materiale didattico nonché materiale ludico e trasporto scolastico per ciascun posto di accoglienza dedicato ai minori ed indipendentemente dal relativo turnover; **(vi)** conformemente a quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui all'Allegato 1-bis e nelle corrispondenti Tabelle di cui all'Allegato A con riferimento alla gestione dei centri di cui all'art. 1, con capienza sino a 50 posti, l'intervento del medico a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso nei limiti del monte ore annuale di 200 ore all'anno (ovvero 4 ore all'anno per migrante per un massimo di 50 posti) nonché l'eventuale intervento a chiamata, per un massimo di 4 ore giornaliere, del medico ordinariamente impiegato in reperibilità ai sensi dell'art. 58 del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, oppure ai sensi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023. Per la determinazione del corrispettivo riferito alle prestazioni di cui al precedente periodo, si tiene conto della previsione del citato articolo 58 comma 4, secondo cui l'intervento a chiamata costituisce lavoro straordinario la cui retribuzione si aggiunge all'indennità oraria lorda di reperibilità comunque corrisposta e che rimane pertanto inclusa nel corrispettivo di cui al primo punto del presente comma, costituendo elemento di costo del personale indicato nella corrispondente voce di spesa riportata nelle tabelle contenute nell'Allegato B; **(vii)** con riferimento alla gestione dei centri di cui all'art. 1, eventuale intervento a chiamata, entro un massimo di 8 ore giornaliere, degli operatori notturni ordinariamente impiegati in reperibilità, ai sensi dell'art. 58 del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, oppure ai sensi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023. Per la determinazione del corrispettivo riferito a quest'ultima prestazione, si tiene conto della previsione del citato articolo 58 comma 4, secondo cui l'intervento a chiamata costituisce lavoro straordinario la cui retribuzione si aggiunge all'indennità oraria lorda di reperibilità comunque corrisposta e che rimane pertanto inclusa nel corrispettivo di cui al primo punto del presente comma, costituendo elemento di costo del personale indicato nella corrispondente voce di spesa riportata nelle tabelle di cui all'Allegato B.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato B, resta inteso che alla liquidazione dei corrispettivi e al rimborso dei costi per le prestazioni elencate nel presente comma può aggiungersi, in corso di esecuzione del contratto, il rimborso dei costi vivi documentati relativi agli eventuali servizi di trasporto di cui all'art. 2, lett. B), n. 5, punti a) e b), e n. 6.

Articolo 25
Fatturazione e Pagamenti

1. Il corrispettivo contrattuale, che non può essere oggetto di anticipazione ai sensi del comma 12, dovrà essere fatturato in rate mensili posticipate, nel rispetto delle previsioni di cui ai successivi commi.
2. Le fatture sono emesse e liquidate secondo i termini e le condizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo gare (CIG) della procedura di appalto e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN, dovranno, inoltre, essere conformi al regime dello *split payment* previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
3. Gli aggiudicatari o l'ente gestore in caso di lotto unico trasmettono alla Prefettura, con cadenza bimestrale, a corredo delle fatture le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.
4. Ai fini della emissione e della liquidazione delle fatture, e per l'applicazione del relativo procedimento previsto dal comma 5, l'appaltatore trasmette mensilmente un prospetto di pagamento in cui sono riportate, in relazione al precedente mese di attività, gli importi maturati a titolo di corrispettivo e di rimborso delle diverse tipologie di servizi e forniture previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del presente capitolato. Inoltre, a corredo di tale prospetto di pagamento ed in conformità al decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:
 - a) l'ente gestore, trasmette la documentazione di seguito indicata:
 - il registro delle presenze degli ospiti;
 - il rendiconto dei beni forniti e del kit di primo ingresso firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
 - la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
 - la copia del registro del *pocket money* timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
 - il rendiconto delle derrate alimentari, dei relativi utensili e materiali, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti, nel caso di centri di cui all'articolo 1;
 - b) gli aggiudicatari trasmettono inoltre:
 - il rendiconto dei costi sostenuti e, ove richiesta dalla Prefettura, una motivata relazione circa la congruità dei medesimi costi in rapporto all'offerta presentata in gara e alle sottese esigenze di sostenibilità economica e corretta esecuzione delle prestazioni affidate.
 - la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
 - i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
 - l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
 - le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.

5. Ai sensi dell'articolo 125, comma 2, 3, 4, 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023, in combinato disposto con l'art. 36, comma 3, dell'Allegato II.14 al medesimo D.lgs. n. 36/2023, nonché dell'articolo 4, comma 2 e 6, del D.lgs. n. 231/2002, al fine di consentire una puntuale attestazione di regolarità delle prestazioni contrattuali erogate a beneficio di tutti migranti presenti nei centri di cui all'art. 1, trova applicazione il procedimento di seguito previsto, con i relativi termini massimi, per la tempestiva liquidazione delle singole rate di acconto da fatturare in relazione al precedente e decorso mese di attività:
- entro il termine massimo di 60 giorni decorrente della trasmissione del prospetto di pagamento e dell'annessa documentazione giustificativa di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il direttore dell'esecuzione opera esaustivamente il relativo controllo di regolarità e attesta il raggiungimento delle sottese condizioni contrattuali. In mancanza, tale raggiungimento è comunicato dall'appaltatore. Contestualmente all'esito della propria positiva attestazione, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione, adotta apposito atto in cui indica, per le diverse tipologie di prestazioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 del presente capitolato, lo stato di avanzamento dei servizi e delle forniture regolarmente eseguiti, con il relativo importo liquidabile e la mensilità di riferimento. Salvo quanto previsto dal successivo periodo, quest'ultimo atto è immediatamente trasmesso dal direttore dell'esecuzione al RUP;
 - in caso di difformità tra le valutazioni del direttore dell'esecuzione e quelle dell'appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del citato stato di avanzamento, il direttore dell'esecuzione, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, ed entro il predetto termine di 60 giorni decorrente dalla completa acquisizione della documentazione prevista dai commi 3 e 4, archivia la comunicazione di cui al precedente periodo oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP il quale, contestualmente o entro il termine massimo di sette giorni, emette il certificato di pagamento relativo alla singola rata di acconto;
 - Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, invia il certificato di pagamento al competente Ufficio della Stazione appaltante che, ai sensi dell'art. 125 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, procede al pagamento entro il termine massimo di 30 giorni decorrente dall'adozione del citato stato di avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione;
 - l'appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 45 del D.lgs. n. 36/2023. In ogni caso, l'appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è comunque subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
6. Ai sensi dell'art. 125 comma 7 del D.lgs. n. 36/2023, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione, nei termini e alle condizioni indicate al precedente comma 5, del conclusivo certificato di verifica di conformità previsto dell'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023. Il pagamento della fattura emessa in

relazione alla medesima rata di saldo è effettuato entro il termine massimo di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità.

7. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
8. In caso di irregolare presentazione della fattura da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data della relativa contestazione da parte della Prefettura.
9. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.
10. L'aggiudicatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa, per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi: alle operazioni di verifica e/o ad eventuali esiti negativi dei controlli risultanti dal DURC; alle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici; alla necessità di rispettare le condizioni contrattuali e di legge indicate nel presente articolo per l'emissione delle fatture e l'effettuazione dei correlati pagamenti nonché le condizioni poste dalle norme di contabilità di Stato; ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione.
11. Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
12. Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, non è applicabile la disciplina prevista dall'articolo 125 del predetto decreto legislativo relativa all'anticipazione dei corrispettivi.

Articolo 26

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:
 - a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
2. L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del presente capitolato.

Articolo 27

Recesso dal contratto

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'allegato II.14, al D.lgs. n. 36/2023.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
3. Si applicano le disposizioni del citato art. 11 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 per ciò che riguarda il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Articolo 28

Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

1. L'aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, come richiamata dall'art. 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, nonché secondo le disposizioni di cui all'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023. Resta in ogni caso ferma l'applicabilità delle ulteriori, vigenti norme in materia, in quanto compatibili.
2. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura, a pena di inefficacia
3. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.
4. È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art.120, comma 1 lett. d), n. 2, del D.lgs. n. 36/2023, a pena di nullità della cessione stessa.
5. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, la Prefettura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 29

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.

3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l'aggiudicatario fornisce a ciascun migrante in ingresso nei centri di cui all'articolo 1 l'informativa scritta sul trattamento dei suoi dati personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi dati, da sottoscrivere a cura dell'interessato. Detta informativa e l'allegata dichiarazione di consenso è tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.
5. In caso di inosservanza, la Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
6. Ferme restando le prescrizioni generali di cui ai precedenti commi, poiché l'attività oggetto del presente schema di capitolato comporta il trattamento di dati personali, anche sensibili, dei migranti accolti nei centri di cui all'articolo 1, la Prefettura-Stazione Appaltante, quale amministrazione titolare del trattamento medesimo, designa l'aggiudicatario soggetto Responsabile del trattamento medesimo ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Ai sensi dell'art. 28 comma 3 del predetto Regolamento, il trattamento dei dati da parte dell'aggiudicatario, designato quale Responsabile, è disciplinato da separato accordo con la Prefettura, che definisce l'oggetto, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
7. Dall'esecuzione dell'accordo indicato al comma precedente non deriva alcun onere a carico della Prefettura.

Articolo 30

Patto di integrità

Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Costituiscono parte integrante del presente capitolato d'appalto i seguenti allegati:

<i>Specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato di appalto relative alla erogazione dei servizi di accoglienza e alla fornitura di beni – lotto unico – centri di cui all'art. 1, del capitolato</i>	<i>Allegato 1-bis</i>
<i>Tabella dotazione personale</i>	<i>Allegato A</i>
<i>Stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza</i>	<i>Allegato B</i>
<i>Specifiche operative operatore sociale</i>	<i>Allegato C</i>

**SPECIFICHE TECNICHE INTEGRATIVE DELLO SCHEMA DI CAPITOLATO DI APPALTO
RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ALLA FORNITURA DI
BENI – LOTTO UNICO**

**CENTRI DI CUI ALL'ART. 1, DEL CAPITOLATO – SINGOLE UNITA' ABITATIVE CON
CAPACITÀ RICETTIVA MASSIMA DI 50 POSTI**

Il contenuto delle prestazioni che costituiscono oggetto dell'appalto ai sensi dell'articolo 1 del capitolato, fermo restando quanto ivi previsto, sono riportati nelle specifiche tecniche che seguono.

I servizi e le forniture di cui all'articolo 2, lettere A), B), C) e D) sono erogati secondo modalità in rete, ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli servizi. Ai fini dell'applicazione della Tabella relativa al personale, ogni gruppo di unità abitative – per un totale di posti non superiore complessivamente a 50 ed entro le distanze sotto indicate – deve intendersi come unico centro.

Le stesse unità abitative devono essere ubicate nello stesso comune ovvero in comuni contigui la cui distanza consenta, in ogni caso, un tempo di percorrenza, di norma, non superiore a 30 minuti.

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, di cui all'art. 2, lettera A), del capitolato.

Il servizio comprende:

il servizio di assistenza di cui all'art. 2, lett. A), punto 8, secondo periodo, del capitolato. Il servizio consiste nella predisposizione di appositi locali e strumenti tecnici che assicurino la connessione alla rete e il collegamento audio-visivo nel rispetto della privacy e della libertà di autodeterminazione del beneficiario per l'eventuale audizione da remoto davanti alle Commissioni Territoriali, nonché davanti al Tribunale ordinario e ad altri uffici amministrativi.

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA, di cui all'articolo 2, lettera B), del capitolato. Il servizio comprende:

1. Il Servizio di assistenza sociale. Il servizio assicura il supporto al beneficiario secondo quanto previsto dall'articolo 2, lettera B), n. 2), del capitolato, e comprende la consegna e l'illustrazione al beneficiario del regolamento del centro, che deve essere predisposto dal gestore in maniera chiara ed efficace, tradotto nelle lingue veicolari principali. Sul regolamento ricevuto il beneficiario appone la propria sottoscrizione per accettazione.

2. Servizio di fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali di cui all'articolo 2, lettera B), n. 3, del capitolato. L'ente gestore provvede a svolgere le seguenti attività:

2.a) acquisto, trasporto in proprio dei generi alimentari, al loro stoccaggio con l'assunzione del rischio del loro naturale deterioramento, nonché alla distribuzione degli stessi ai migranti ospitati nei centri di cui all'art. 1 comma 2 lettera a).

L'acquisto delle derrate occorrenti per la preparazione dei pasti, aventi le caratteristiche merceologiche ed i requisiti qualitativi conformi alla normativa nazionale e comunitaria, nonché il loro trasporto dovranno essere effettuati in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, alle norme di buona prassi igienica nonché alle ulteriori prescrizioni stabilite nelle presenti specifiche tecniche.

La fornitura ed il trasporto dei generi alimentari dovrà avvenire inoltre nel rispetto di un sistema di autocontrollo HACCP, mantenendo a temperatura ed in condizioni appropriate le derrate durante le fasi di trasporto.

La consegna delle derrate ai migranti dovrà essere garantita indipendentemente dalle condizioni stagionali o di viabilità. Nessun fatto potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi, salvo cause di forza maggiore.

I prodotti freschi (es. pane ...) dovranno essere forniti quantomeno a giorni alterni entro l'orario stabilito dal direttore del centro; quelli a lunga conservazione, con cadenza settimanale o mensile, secondo quanto indicato dallo stesso direttore.

L'elenco dei prodotti forniti deve essere consegnato dall'ente gestore in sede di rendicontazione a corredo della fattura ai fini della liquidazione.

I parametri generali cui fare riferimento nella fornitura delle derrate sono:

- fornitura regolare e peso netto;
- confezionamento ed etichettatura secondo le vigenti normative nazionali e comunitarie; non sono ammesse etichettature incomplete, con diciture poco chiare o poco leggibili o comunque equivocabili;
- imballaggi integri e senza alterazioni manifeste;
- integrità del prodotto consegnato (esempio: confezioni ben chiuse all'origine, prive di muffa, parassiti, difetti merceologici, odori, colori e sapori anomali e sgradevoli);
- caratteri organolettici specifici dell'alimento (esempio: colore, aspetto, odore, sapore, consistenza);
- assenza di OGM: non dovranno essere utilizzate derrate alimentari contenenti organismi geneticamente modificati;
- termine minimo di conservazione ben visibile su ogni confezione; non dovranno essere fornite derrate il cui termine di conservazione o di scadenza risulti talmente prossimo da rischiare il superamento dello stesso al momento della preparazione.

L'ente gestore libera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito alla qualità igienico-sanitaria delle derrate fornite e alla loro conformità alle vigenti normative.

Le derrate fornite dovranno corrispondere per tipo, qualità e quantità a quanto necessario per la preparazione dei seguenti pasti giornalieri:

prima colazione, composta da:

- 1 bevanda calda (200 cc a scelta latte, caffè, tè);
- fette biscottate (4 fette biscottate) + 1 panetto di burro + 2 confezioni monoporzioni di marmellata o miele. In alternativa, biscotti confezionati monoporzioni da 80 gr.

pranzo e cena con alternanza dei menù previsti) composti da:

- un primo piatto (pasta, riso, *cous cous* gr.100/150 a seconda del condimento o gr. 80 pasta e 100 gr. di legumi o riso. Ammessa anche la pizza);
- un secondo piatto (carne rossa 150 gr. carne bianca 200 gr. o 250 gr. se con osso, pesce 200 gr., due uova, 100 gr. di formaggio);

- contorno di verdura 300 gr;
- frutta di stagione (150 gr. oppure 1 frutto, banana, mela, pera, arancia, ecc. o yogurt o, due volte a settimana, dolce monoporzione);
- 2 panini (gr. 60 cad.);
- 1 lt. di acqua minerale pro capite.

Devono essere resi disponibili condimenti e aromi, anche in confezioni monoporzione.

Nella definizione della fornitura occorre tener conto di un'adeguata variabilità della composizione di piatti e rispettare i principi e le abitudini alimentari degli stranieri in accoglienza: in particolare, devono essere rispettati i vincoli costituiti dalle regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose.

Dovranno altresì essere fornite le derrate per la preparazione di pasti specifici indicati da prescrizioni mediche (diete iposodiche, ipoproteiche, ipoglicidiche o prive di alimenti allergizzanti) o adatti all'età dei minori.

La Prefettura può richiedere variazioni al menu nel corso dell'appalto, sulla base di esigenze di gruppi omogenei di ospiti del centro, con l'obbligo per l'ente gestore di adeguare conseguentemente e rapidamente la fornitura delle derrate, fermo restando che dovrà trattarsi di modificazioni che non comportino variazioni di prezzo.

Le grammature degli ingredienti di ogni pasto sono riferite ad una porzione, considerate al netto degli scarti (bucce, ossa, ecc....) ed a prodotto crudo.

Ove, in sede di controllo, vengano riscontrati scostamenti quali-quantitativi rispetto alle caratteristiche merceologiche ed ai requisiti igienici richiesti (merce non corrispondente alle presenti specifiche tecniche per tipologia, pezzatura, modalità di confezionamento, etichettatura, freschezza ecc., quantità non corrispondente rispetto a quanto richiesto, merce mancante) e, in ogni caso, qualora una o più partite di merci vengano dichiarate, per qualsiasi motivo, non accettabili, perché non ritenute conformi alle condizioni contrattuali, l'ente gestore dovrà provvedere al ritiro, senza obiezioni, delle quantità contestate. Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Inoltre, la fornitura di derrate alimentari dovrà essere assicurata in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti dall'Allegato 1 al vigente Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 65 del 10 marzo 2020. In particolare, compatibilmente con la richiamata esigenza di adeguata variabilità dei pasti ed in considerazione della rilevata opportunità di rispettare le abitudini alimentari degli stranieri, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto dei CAM richiamati dal citato Allegato 1 - Paragrafo F – *“criteri ambientali minimi per la fornitura di derrate alimentari”*, lett. a) – *“specifiche tecniche per la fornitura di derrate alimentari”* – punto n. 1 – *“requisiti degli alimenti”* – *“fornitura di derrate alimentari per ospedali, strutture assistenziali e detentive.”*¹

2.a.1) In alternativa alle forniture di cui al precedente punto, l'ente gestore può provvedere alla fornitura di buoni spesa di importo pari al costo medio di riferimento

¹ Resta ferma l'applicazione di diversi CAM alla luce delle modifiche/integrazioni che, in fase di predisposizione della documentazione di gara da parte della Stazione appaltante, potranno essere eventualmente apportate con successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

indicato per le derrate alimentari dall'allegato B allo schema di capitolato. In particolare, l'ente gestore può consegnare al singolo beneficiario buoni spesa, in modalità cartacea o elettronica, spendibili presso esercizi commerciali. L'ente gestore, anche mediante la documentazione contabile di cui all'art. 25 dello schema di capitolato, assicura la tracciabilità finanziaria dei medesimi buoni e la riconducibilità a tale strumento di acquisto della spesa per generi alimentari presso esercizi commerciali autorizzati

2.b) fornitura di tovaglioli di carta, piatti, bicchieri e posateria monouso biodegradabili e compostabili, nel rispetto della normativa europea di riferimento, secondo le modalità e quantità di seguito indicate:

POSATERIA E PIATTI MONOUSO	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
BICCHIERE 200 CC	1 confezione da 100	mensile
COLTELLO MONOUSO	1 confezione da 100	mensile
CUCCHIAIO MONOUSO	1 confezione da 100	mensile
FORCHETTA MONOUSO	1 confezione da 100	mensile
PIATTO FONDO	1 confezione da 100	mensile
PIATTO PIANO	1 confezione da 100	mensile
SCODELLA MONOUSO STANDARD	1 confezione da 50	mensile
TOVAGLIOLO 1 VELO cm 30x30	1 confezione da 350	bimestrale
TOVAGLIETTA cm 30x40	1 confezione da 500	semestrale

2.b.1) In alternativa alle modalità di cui al punto 2. b), l'ente gestore può provvedere alla fornitura di piatti, bicchieri e posateria riutilizzabili, secondo le modalità e quantità di seguito indicate:

POSATERIA E PIATTI	Quantità individuale
BICCHIERE 200 CC	1 pro capite
COLTELLO	2 pro capite
CUCCHIAIO	2 pro capite
FORCHETTA	2 pro capite
PIATTO FONDO	1 pro capite
PIATTO PIANO	2 pro capite
SCODELLA STANDARD	1 pro capite
TOVAGLIETTA cm 30x40	1 pro capite

In ogni caso, l'ente gestore, per il tramite del personale impiegato nei centri di cui alle presenti specifiche tecniche, controlla costantemente lo stato di conservazione ed utilizzabilità della posateria e delle stoviglie sopra elencati e provvede all'immediata sostituzione di tali beni in caso di deterioramento.

2.c) fornitura di utensili per la cottura dei cibi secondo le modalità e quantità di seguito indicate:

UTENSILI DA CUCINA	Quantità	Frequenza consegna agli ospiti
PADELLA ANTIADERENTE IN ALLUMINIO CM.26	1 ogni 4 ospiti	annuale
CASSERUOLA IN ALLUMINIO 26 CM	1 ogni 4 ospiti	annuale
PENTOLA SCOLAPASTA IN ACCIAIO da 22 cm	1 ogni 4 ospiti	annuale
LATTIERA IN ACCIAIO DA 0,50 LT	1 ogni 4 ospiti	annuale
COPERCHIO IN VETRO DA 26 CM	1 ogni 4 ospiti	annuale
COLTELLO DA CUCINA IN ACCIAIO	2 ogni 4 ospiti	annuale
FORCHETTONE IN ACCIAIO	2 ogni 4 ospiti	annuale
CUCCHIAIONE IN NYLON/LEGNO/ACCIAIO	2 ogni 4 ospiti	annuale
MESTOLO IN SILICONE	2 ogni 4 ospiti	annuale

In ogni caso, l'ente gestore, per il tramite del personale impiegato nei centri di cui alle presenti specifiche tecniche, controlla costantemente lo stato di conservazione ed utilizzabilità degli utensili sopra elencati e provvede all'immediata sostituzione di tali beni in caso di deterioramento.

2.d) fornitura di prodotti per la pulizia delle stoviglie secondo le modalità e quantità di seguito indicate:

Prodotti per pulizia stoviglie	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO PER LAVAGGIO STOVIGLIE	1 flacone da 1 litro	trimestrale

3. Servizio di lavanderia di cui all'articolo 2, lettera B), n. 4, del capitolato. Il servizio consiste nella dotazione di una lavatrice per singola unità abitativa e la messa a

disposizione dell'occorrente per il lavaggio degli indumenti e del kit lenzuola di cui alla lettera D.1 delle presenti specifiche tecniche, da effettuare a cura degli stranieri, secondo le modalità e quantità di seguito indicate:

DETERSIVI E DETERGENTI	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
detersivo liquido concentrato per lavaggio a mano e in lavatrice	4 lt	semestrale

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA, di cui all'articolo 2, lettera C), del capitolato.

È assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria alle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale mediante la pronta disponibilità del medico responsabile sanitario del centro per il monte ore giornaliero indicato nella tabella in **Allegato A** al fine di adottare, in caso di necessità, e mediante intervento a chiamata, le misure di profilassi, sorveglianza e soccorso sanitario e disporre il trasferimento del migrante presso le strutture ospedaliere sotto il coordinamento della centrale operativa 118.

Sono inoltre garantiti da parte del medico del centro la visita medica d'ingresso e gli interventi di primo soccorso finalizzati anche all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche, nonché all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

Per l'espletamento dell'attività connessa alle predette visite mediche d'ingresso ed al primo soccorso sanitario, è garantito l'impiego del medico per una media di 4 ore all'anno per ciascun migrante e per un monte orario complessivo di 200 ore annuali a chiamata.

Le visite sono svolte in apposito presidio medico, allestito anche all'esterno del centro, purché facilmente raggiungibile, fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti. Le visite mediche sono altresì svolte con l'ausilio di un mediatore/mediatrice tale da garantire una chiara e corretta condivisione delle informazioni. Il presidio garantisce l'assistenza fino all'eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale. I trasferimenti per ricovero ospedaliero sono effettuati a mezzo di ambulanza, sotto il coordinamento della centrale operativa 118. Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati allo straniero i servizi previsti dal presente capitolato fatta eccezione per quelli forniti dall'azienda sanitaria. Il medico responsabile sanitario del centro informa il direttore del centro delle prestazioni effettuate e ne dà comunicazione giornaliera alla Prefettura ai sensi dell'articolo 2 della lett. A), punto 4.

Al fine di garantire e assicurare il servizio e la continuità della presa in carico del paziente (anche in ipotesi di variazione nello staff sanitario), il medico responsabile del centro predispone e custodisce una scheda sanitaria per ciascun ospite, aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate, ai farmaci somministrati, alle visite specialistiche eventualmente effettuate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. Una copia della scheda deve essere consegnata allo straniero al momento dell'uscita dal centro. Nel caso in cui l'uscita dal centro è dovuta al trasferimento in altra struttura di accoglienza, copia della scheda è trasmessa al medico responsabile sanitario del centro di destinazione con modalità che assicurano il rispetto

delle norme sulla riservatezza. I dati sanitari relativi agli stranieri sono custoditi nella struttura sotto la responsabilità del medico responsabile sanitario. Nel caso di cambiamento dell'ente gestore i dati sono messi a disposizione del medico responsabile sanitario del nuovo ente gestore, per assicurare la continuità terapeutica.

Il direttore del centro, a completamento delle attività inerenti al servizio di assistenza sanitaria, assicura l'espletamento delle procedure necessarie all'iscrizione dei migranti al servizio sanitario nazionale o al rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica dello straniero.

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DEI BENI, di cui all'articolo 2, lettera D), del capitolato.

Il servizio comprende la fornitura ed il trasporto dei seguenti beni da consegnare allo straniero al momento dell'ingresso:

1. effetti letterecci:

EFFETTI LETTERECCI	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
kit lenzuola (1 federa+ 2 lenzuola)	2	1 ogni cambio ospite
copricuscino	1	1 ogni cambio ospite
coprimaterasso	1	1 ogni cambio ospite
set di 3 asciugamani di spugna (di cui uno per doccia, uno per viso e una salvietta)	1	1 ogni cambio ospite
coperta invernale/piumone (cm 90X190)	1	1 ogni cambio ospite

Il kit lenzuola (1 federa + 2 lenzuola, di cui alla superiore tabella), deve essere fornito in modalità riutilizzabile in cotone. L'ente gestore deve effettuare la sanificazione di ciascun materasso e cuscino ad ogni cambio di straniero.

2. Prodotti per l'igiene personale (da consegnare al momento dell'ingresso nel centro e da rinnovare, previa verifica, con le quantità e la frequenza sotto indicata):

PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
sapone liquido	500 ml	mensile
shampoo	250 ml	bimestrale
dentifricio	100 ml	mensile
spazzolino	1	trimestrale
pettine/spazzola	1	annuale
confezione assorbenti da 20 pezzi	1	mensile
carta igienica confezione da 6 rotoli	1 confezione	mensile

rasoi confezione da 5 pezzi	1 confezione	mensile
schiuma da barba 100 ml	1 confezione	mensile
Confezione pannolini per minori fino a 36 mesi di età da 60 pezzi ²	2 confezioni	mensile

La fornitura dei prodotti per l'igiene personale è assicurata in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti nell'ambito delle specifiche tecniche riportate nell'Allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 51 del 29 gennaio 2021, come successivamente modificato ed integrato con Decreto ministeriale del 24 settembre 2021³. In particolare, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle specifiche di cui alle seguenti sezioni del citato Allegato 1:

- lettera a) della sezione F) – “*criteri ambientali minimi dei prodotti in tessuto carta per l'igiene personale*”;
- lettera a) della sezione G) – “*criteri ambientali minimi dei detergenti per l'igiene personale*”.

3. Kit di primo ingresso, da consegnare al momento dell'ingresso del migrante nel centro, **con ricambio al passaggio dalla stagione fredda a quella calda o viceversa**, nel caso in cui il migrante non sia transitato nei centri di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286 e/o nei centri di cui all'art. 11 comma 2 bis del d.lgs.142/2015, ovvero non abbia ricevuto il kit in tali strutture.

4. Il kit è composto da:

- **vestiario** (a seconda dell'età e del genere):

VESTIARIO ADULTI	Quantità individuale
scarpe da ginnastica	1 paio
ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito	1 paio
pantaloni/gonne cotone/misto lana	2
magliette intime in cotone	2
camicie/t-shirt in cotone	2
maglione misto lana	1
giubbotto invernale	1
pigiama	2
slip in cotone	4
calze/collant	4 paia
reggiseno	2

VESTIARIO BAMBINO	Quantità individuale
scarpe da ginnastica	2 paia
ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito	1 paio

² In ogni caso, anche oltre i 36 mesi di età, va garantita la fornitura di pannolini in base alle esigenze del minore, così come rilevate dall'ente gestore.

³ Resta ferma l'applicazione di diversi CAM alla luce delle modifiche/integrazioni che, in fase di predisposizione della documentazione di gara da parte della Stazione appaltante, potranno essere eventualmente apportate con successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

tutine cotone/misto lana	3
canottiere in cotone	3
t-shirt in cotone	3
giubbotto invernale	1
pigiama	2
slip in cotone	4
calze	4 paia

Il vestiario previsto nel KIT sopra indicato deve essere appropriato e adeguato alla taglia dello straniero. Inoltre, i beni indicati nella tabella di cui sopra possono essere modificati dalla Prefettura in sede di bando, per essere adattati alla posizione geografica e alle condizioni climatiche del territorio fermo restando il rispetto della congruità complessiva del kit, anche in considerazione della relativa voce di costo indicata nell'Allegato B.

- **scheda telefonica da 5 euro, da erogare una sola volta**, garantendone la preventiva attivazione per l'effettivo utilizzo da parte del beneficiario nonché l'effettiva fruibilità del servizio di comunicazione nel rispetto del diritto alla corrispondenza telefonica.
- 5. **pocket money** pari a **euro 2,5** al giorno da consegnare in contanti oppure mediante accredito su carte prepagate e ricaricabili, escluse carte telefoniche prepagate o similari. Al momento dell'uscita dal centro il *pocket money* spettante e non ancora erogato è corrisposto in contanti.
- 6. Materiale scolastico e ludico per i minori.

Di ogni fornitura effettuata l'ente gestore acquisisce ricevuta da parte dello straniero.

E) SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c), e f), g) e h) dello schema di capitolato.

Il servizio è assicurato in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti nell'ambito delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali riportate nell'Allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 51 del 29 gennaio 2021, come successivamente modificato ed integrato con Decreto ministeriale del 24 settembre 2021⁴. In particolare, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle clausole e delle specifiche contenute nelle seguenti sezioni del citato Allegato I:

- lettera C) - "*criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile*";
- lettera E) - "*criteri ambientali minimi dei detersivi per le pulizie periodiche e straordinarie di superfici*";

F) SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e d) dello schema di capitolato: il servizio è sostituito dalla fornitura di prodotti ed

⁴ Resta ferma l'applicazione di diversi CAM alla luce delle modifiche/integrazioni che, in fase di predisposizione della documentazione di gara da parte della Stazione appaltante, potranno essere eventualmente apportate con successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

attrezzature per l'igiene e la pulizia degli ambienti, nelle modalità e quantità di seguito indicate, al fine di consentire ai migranti ospiti di effettuare le pulizie per proprio conto:

PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER PULIZIE, IGIENE E RACCOLTA RIFIUTI ORDINARI	Quantità individuale (pezzi)	Frequenza consegna agli ospiti
DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO DISINFETTANTE E IGIENIZZANTE PER TUTTE LE SUPERFICI LAVABILI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	1 litro	bimestrale
MANICO PLASTIFICATO	2 (ogni 4 ospiti)	annuale
PALETTA PATTUME CON MANICO CORTO	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
STROFINACCIO PER PAVIMENTI	1 (ogni 4 ospiti)	bimestrale
PANNO MULATIUSO IN MICROFIBRA	1 (ogni 4 ospiti)	bimestrale
SCOPA DI PLASTICA	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
SPUGNA ABRASIVA SOTTILE	1 (ogni 4 ospiti)	mensile
BACINELLA DI PLASTICA	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
PATTUMIERA CON COPERCHIO 45/50 LT.	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
SCOPINO PER WC CON CONTENITORE IN PLASTICA	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
SACCHI IMMONDIZIA A SOFFIETTO NERI CM 50X60	1 confezione da 250 (ogni 4 ospiti)	annuale

Al fine di garantire la corretta effettuazione dei servizi di pulizia a norma dell'art. 4, comma 3, del capitolato, gli operatori del centro, sotto il coordinamento del direttore, istruiscono preventivamente gli ospiti in merito alle modalità e alla frequenza delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti ordinari conformemente alle norme locali in tema di raccolta differenziata. I predetti soggetti forniscono, altresì, agli ospiti pratiche istruzioni in ordine alle modalità e alla frequenza delle operazioni occorrenti per le pulizie dei locali.

Fermo restando il sistema dei controlli di cui all'art. 19 del capitolato, il direttore del centro, d'intesa con i singoli operatori, vigila sull'effettiva ed adeguata attuazione delle predette istruzioni.

Di ogni fornitura effettuata l'ente gestore acquisisce ricevuta da parte dello straniero.

Inoltre, la fornitura di prodotti per le pulizie ordinarie è assicurata in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti nell'ambito delle specifiche tecniche riportate nell'Allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 51 del 29 gennaio 2021, come successivamente modificato ed integrato con Decreto ministeriale del 24 settembre 2021⁵. In particolare, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle specifiche tecniche di cui alla lettera D) – *“criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici”*- del citato Allegato 1

⁵ Resta ferma l'applicazione di diversi CAM alla luce delle modifiche/integrazioni che, in fase di predisposizione della documentazione di gara da parte della Stazione appaltante, potranno essere eventualmente apportate con successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

G) REQUISITI BENI IMMOBILI

Gli immobili devono essere idonei per l'utilizzo ad uso abitazione e realizzato nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente e rispondere ai requisiti in materia di sicurezza. Devono essere dotati di:

- impianto igienico-sanitario idoneo e dimensionato alla capacità abitativa;
- impianti elettrico e termico a norma;
- allacciamenti ai pubblici servizi a norma;
- arredi ed elettrodomestici, secondo standard di base, per l'allestimento delle stanze (letto, comodino, mobile contenitore per riporre gli indumenti, cucina, frigorifero, mobile pensile per stoviglie, tavolo, sedie in numero adeguato alle presenze degli ospiti, specchio e mobiletto per bagno).

ALLEGATO A

TABELLA DOTAZIONE PERSONALE SINGOLE UNITA' ABITATIVE

	da 0 a 10 posti		da 11 a 20 posti		da 21 a 30 posti		da 31 a 40 posti		da 41 a 50 posti	
	unità		unità		unità		unità		unità	
operatori diurni** (6/22)	1	8 ore al giorno	1	9 ore al giorno	1	11 ore al giorno	1	12 ore al giorno	1	14 ore al giorno
operatori notturni (22/06)	1	pronta disponibilità 8 ore al giorno su 7 giorni	1	pronta disponibilità 8 ore al giorno su 7 giorni	1	pronta disponibilità 8 ore al giorno su 7 giorni	1	pronta disponibilità 8 ore al giorno su 7 giorni	1	pronta disponibilità 8 ore al giorno su 7 giorni
direttore		4 ore a settimana		5 ore a settimana		7 ore a settimana		8 ore a settimana		10 ore a settimana
amministrativo										
infermiere										
medico		pronta disponibilità 2 ore al giorno su 7 giorni *		pronta disponibilità 2 ore al giorno su 7 giorni *		pronta disponibilità 3 ore al giorno su 7 giorni *		pronta disponibilità 3 ore al giorno su 7 giorni *		pronta disponibilità 4 ore al giorno su 7 giorni *
operatore sociale		16 ore a settimana		20 ore a settimana		24 ore a settimana		28 ore a settimana		32 ore a settimana
mediazione linguistica		8 ore a settimana		12 ore a settimana		16 ore a settimana		20 ore a settimana		24 ore a settimana

* Per l'espletamento dell'attività connessa alle visite mediche d'ingresso ed al primo soccorso sanitario, è garantito l'impiego del medico per una media di n.4 ore all'anno per ciascun migrante e per un monte orario complessivo di n.200 ore annuali a chiamata, come previsto nelle specifiche tecniche Allegato 1-bis e Allegato 2-bis.

***UNITA': PER UNITA' SI INTENDE UN ARCO TEMPORALE DI TURNAZIONE NELL'AMBITO DEL QUALE IL GESTORE ASSICURA LA COMPRESENZA DELLE RISORSE IN BASE ALLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE E AI CONTRATTI DI LAVORO A TAL FINE APPLICABILE**

STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA**Parametri utilizzati per la determinazione dei valori economici**

1. **COSTO DEL PERSONALE:** tabelle approvate dal Ministero del lavoro con Decreto Direttoriale n. 7 del 17/02/2020, in relazione al CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo **aggiornato al mese di ottobre 2024** come da circolare ministeriale prot. n. 23196 del 23/05/2024.
2. **FORNITURA DEI PASTI:** prezzi medi della giornata alimentare (prima colazione, pranzo e cena) in ambito sanitario per i servizi di ristorazione di cui alla delibera ANAC n. 1204 del 23/11/2016, aggiornata dalla predetta Autorità nel mese di febbraio 2022. Tali prezzi sono stati ulteriormente **attualizzati sulla base dell'indice NIC pubblicato dall'Istat** (Indice Nazionale dei prezzi al consumo per l'Intera Collettività) preso a riferimento nella predetta delibera.
3. **FORNITURA DERRATE ALIMENTARI:** listini di riferimento di convenzioni stipulate da centrali di committenza regionali riportanti la stima del valore medio delle derrate alimentari, **attualizzati sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'Istat** (indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati, al netto dei tabacchi).
4. **SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE:**
 - a) prezzi a mq. della Convenzione Consip *“Servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni Lotto 8”* edizione 3, posti a base del costo medio stimato riferito ai centri collettivi sino a 300 posti per i quali l'affidamento dell'appalto dei servizi di accoglienza è consentito senza la suddivisione in lotti prestazionali.
Detto costo medio tiene conto inoltre dei seguenti criteri:
 - frequenze degli interventi di cui alla tabella “frequenze pulizie” allegata al capitolato nonché quantificazione stimata delle superfici in base a quanto previsto dal decreto del Ministero della sanità del 5/7/1975, che prevede una superficie abitabile non inferiore a mq.14 per i primi 4 abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi;
 - costo orario della manodopera calcolato applicando il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13/02/2014 (tabella operai nazionale 2° livello), come aggiornato, da ultimo, con Decreto Direttoriale del predetto Ministero n. 52 del 27 settembre 2023;
 - produttività oraria di un operaio addetto al turno di pulizia (200 mq./ora lavoro);
 - incidenza dei costi relativi al materiale utilizzato ed alle attrezzature impiegate nonché delle spese generali per un totale complessivo pari al 12% forfettario del costo della manodopera;
 - conseguimento di economie derivanti sia dal possibile utilizzo di un minor numero di operatori da impiegare nelle attività di pulizia in ragione della gestione unitaria dei servizi di accoglienza affidata ad un solo gestore, sia dalle minori superfici degli immobili rispetto ai centri di grandi dimensioni che presentano spazi maggiori da imputare proporzionalmente ai singoli ospiti;

b) prezzi indicati nella “Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale nonché degli altri servizi aggiuntivi da eseguirsi negli immobili adibiti ad uso caserma per le PA” - indetta a novembre 2015 - quale parametro di riferimento per la stima del costo medio riferito ai centri collettivi con capienza ricettiva superiore a 300 posti per i quali l’appalto dei servizi di accoglienza è suddiviso in lotti prestazionali.

In tal caso, il costo di riferimento complessivo è stato stimato combinando i prezzi delle singole aree omogenee (camere, uffici, servizi igienici, sale polifunzionali, aree esterne, ecc.) riportate nella sottostante tabella, ipotizzando una superficie di circa 15 mq. pro-capite ripartita in misura percentuale fra i vari ambienti interni ed esterni e tenendo conto delle frequenze degli interventi indicate nella tabella Allegato 6-bis del capitolato.

I prezzi di riferimento sono stati attualizzati sulla base dell’indice FOI pubblicato dall’Istat (indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati, al netto dei tabacchi).

Tali prezzi unitari sono stati incrementati del 3% a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’aumento delle frequenze di talune prestazioni e dall’inserimento di altre attività non previste dal servizio in questione.

I prezzi finali ottenuti sono stati infine confrontati con quelli, laddove disponibili, della Convenzione Consip “Servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni Lotto 8” edizione 3, standard medio, anch’essi rivalutati, verificandone la compatibilità.

PREZZI PULIZIE					
CANONI ATTIVITA' ORDINARIA					
AREA	PREZZI	PREZZI CON FATTORE CORRETTIVO (PARI A 1,26) PER ESECUZIONE ATTIVITA' GIORNALIERE PER 7 GIORNI A SETTIMANA	RIVALUTAZIONE CON INDICE FOI ISTAT - DA NOVEMBRE 2015 A SETTEMBRE 2018	INCREMENTO DEL 3% PER MAGGIORI ATTIVITA' O FREQUENZE	unità di misura
Uffici	€ 0,830	€ 1,046	€ 1,072	€ 1,104	euro/mq/ mese
Spazi connettivi	€ 0,700	€ 0,882	€ 0,904	€ 0,931	euro/mq/ mese
Servizi igienici	€ 4,970	€ 6,262	€ 6,419	€ 6,611	euro/mq/ mese
Camere	€ 1,540	€ 1,940	€ 1,989	€ 2,049	euro/mq/ mese
Mense	€ 2,500	€ 3,150	€ 3,229	€ 3,326	euro/mq/ mese
Cucine	€ 8,170	€ 10,294	€ 10,552	€ 10,868	euro/mq/ mese
Sale polifunzionali	€ 0,470	€ 0,592	€ 0,607	€ 0,625	euro/mq/ mese
Infermerie	€ 3,120	€ 3,931	€ 4,029	€ 4,150	euro/mq/ mese
Altri locali	€ 0,160	€ 0,202	€ 0,207	€ 0,213	euro/mq/ mese
Area rifiuti	€ 2,450	€ 3,087	€ 3,164	€ 3,259	euro/mq/ mese
Aree esterne	€ 0,080	€ 0,101	€ 0,103	€ 0,106	euro/mq/ mese

Per i servizi di pulizia calcolati a tariffa oraria è stato fatto riferimento alle tabelle allegate al suddetto D.M. 13 febbraio 2014, così come aggiornato con il citato Decreto Direttoriale n. 57 del 27/09/2023, relativo al personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, a decorrere dal mese di luglio 2013.

Per gli hotspot, il costo medio del servizio è stato stimato in misura ridotta tenendo conto delle ipotesi di temporanea inattività del centro riconducibile alla mancata presenza di stranieri ovvero alla ridotta presenza di ospiti per la diminuzione dei flussi migratori.

5. SERVIZIO DI LAVANDERIA: costo del servizio di lavanderia/lavano in ambito sanitario di cui alla delibera ANAC n. 842 del 27/7/2017 aggiornata dalla predetta Autorità nel mese di

febbraio 2022. Tali costi sono stati **attualizzati sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'Istat** (indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operi e Impiegati, al netto dei tabacchi). preso a riferimento nella predetta Delibera.

6. SERVIZIO DI TRASPORTO: listini di riferimento di convenzioni stipulate da centrali di committenza regionali riferiti al servizio di noleggio con conducente, ipotizzando n. 16 viaggi A/R per migrante all'anno e una media di circa 30 km per la singola tratta di andata e ritorno o sola andata compresa in ciascun viaggio. Tali costi sono stati **attualizzati sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'Istat** (indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operi e Impiegati, al netto dei tabacchi).

7. COSTO BENI IMMOBILI (affitto, affitto figurativo, utenze, TARI): Indice FOI pubblicato dall'Istat (**indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operi e Impiegati, al netto dei tabacchi**), con particolare riferimento alla componente n. 4 "*abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili*" Per le strutture collettive si è tenuto conto delle economie di scala conseguibili in ragione dell'incremento del numero degli ospiti.

8. FORNITURA DI ALTRI BENI E SERVIZI: per **alcuni beni** (stoviglie e utensili da cucina, prodotti monouso biodegradabili e compostabili, prodotti per pulizia e igiene ambienti e per lavaggio indumenti, prodotti per igiene personale, pannolini per neonati, ecc.), ricerche di mercato e listini di riferimento di convenzioni stipulate da centrali di committenza regionali; per il **materiale didattico** destinato agli adulti per la frequenza dei corsi di lingua, il valore medio del "buono libri" erogato da enti locali per il 2020 per le classi di scuola media di primo e secondo grado; per il **materiale didattico e ludico** destinato ai bambini, il valore medio del voucher per l'attività formativa e per i **trasporti scolastici** erogato da enti locali per l'anno 2020; per i **farmaci e altre spese per la salute** (ad es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, attrezzature mediche, ecc.), il valore nel limite massimo di € 500,00 annui a persona in analogia a quanto previsto dal manuale di rendicontazione SIPROIMI 2018. Tutti i costi medi di cui al presente punto sono stati attualizzati sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'Istat (indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operi e Impiegati, al netto dei tabacchi).

9. FORNITURA KIT DI PRIMO INGRESSO E SCHEDA TELEFONICA: ricerche di mercato e listini di riferimento di convenzioni stipulate da centrali di committenza regionali per quanto concerne il kit; valore di **5,00** euro per quanto riguarda la singola scheda telefonica, tenendo conto dei seguenti criteri:

- per i centri di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), consegna al migrante del kit e della scheda telefonica all'ingresso considerando un solo ricambio al passaggio dalla stagione calda a quella fredda o viceversa, e stimando 1 *turnover* l'anno
- per i centri di cui all'art. 10-ter del D. Lgs. 25/7/1998 n. 286 e s.m.i., consegna del kit e della scheda telefonica una sola volta all'ingresso, stimando 12 *turnover* l'anno l'anno;
- per i centri di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 286/1998, consegna del kit e della scheda telefonica all'ingresso, considerando un solo ricambio al passaggio dalla stagione calda a quella fredda o viceversa e stimando 1 *turnover* l'anno.

10. FORNITURA POCKET MONEY: il relativo valore corrisponde all'importo giornaliero di € **2,50** per migrante.

Basi d'asta e costi aggiuntivi ai sensi degli articoli 11 e 24 dello schema di capitolato e degli allegati disciplinari di gara

Ai fini dell'elaborazione dei differenti corrispettivi a basi d'asta riferiti ai centri di accoglienza e alle strutture di cui all'art. 1) dello schema di capitolato, e con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 2, lettere A), B), e C) del medesimo schema, si terrà conto dei costi medi stimati, *pro-die/pro-capite* **suscettibili di ribasso in sede di offerta**, che vengono riportati nelle sottostanti tabelle con riferimento alle seguenti prestazioni e sulla base della diversa natura, tipologia funzionale e dimensione dei predetti centri e strutture:

- servizio di trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro;
- fornitura di derrate alimentari e preparazione/fornitura pasti;
- fornitura di beni monouso;
- fornitura di utensili per la cottura delle derrate alimentari;
- fornitura di attrezzature e prodotti per le pulizie e l'igiene degli ambienti, prodotti per le pulizie delle stoviglie, lavaggio degli indumenti presso i centri costituiti da unità abitative sino a 50 posti di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) dello schema di capitolato;
- servizi di pulizia, igiene ambientale e lavanderia presso i centri collettivi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del capitolato, i centri di cui agli articoli 10-ter (c.d. hospot) e 14 del D.lgs. n. 142/2015 (C.P.R) nonché presso i centri di cui all'art. 11 comma 2 bis del D.lgs. n. 142/2015.
- acquisizione onerosa della disponibilità e utilizzo di beni immobili (affitto, affitto figurativo e utenze);
- effetti lettereschi e prodotti per l'igiene personale;

Inoltre, conformemente con gli articoli 11 e 24 dello schema di capitolato, le sottostanti tabelle riportano, i singoli costi medi aggiuntivi *pro-die/pro-capite* (**suscettibili e non suscettibili di ribasso per come preliminarmente indicato nel seguente elenco**), riferiti ai seguenti **beni e servizi**, la cui consegna ed erogazione in favore dei beneficiari dovrà essere appositamente e separatamente rendicontata dall'ente gestore nel corso dell'esecuzione del contratto:

- il costo *pro-die/pro-capite*, **non ribassabile** in sede di offerta, riferito al personale impiegato nella esecuzione delle prestazioni previste dallo schema di capitolato e dalle allegate specifiche tecniche;
- conformemente a quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui agli allegati 1-bis e 2-bis e nelle corrispondenti Tabelle di cui all'Allegato A con riferimento alla gestione dei centri di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) e lett. b) dello schema di capitolato, con capienza sino a 50 posti, il costo *pro-die/pro-capite*, **non ribassabile** in sede di offerta, relativo all'intervento del medico a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso nei limiti del monte ore annuale di 200 ore all'anno (ovvero 4 ore all'anno per migrante per un massimo di 50 posti) e all'eventuale intervento a chiamata, per un massimo di 4 ore giornaliere, del medico ordinariamente impiegato

- in reperibilità ai sensi dell'art. 58 del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, oppure ai sensi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023. Per la determinazione del corrispettivo riferito alle prestazioni di cui al precedente periodo, si tiene conto della previsione del citato articolo 58 comma 4, secondo cui l'intervento a chiamata costituisce lavoro straordinario la cui retribuzione si aggiunge all'indennità oraria lorda di reperibilità comunque corrisposta. Pertanto, quest'ultima indennità rimane inclusa nel costo pro-die/pro-capite del personale indicato al primo punto del presente elenco e nella prima voce di spesa riportata nelle tabelle del presente Allegato, relative ai centri con capienza sino a 50 posti di cui al citato art. 1, comma 1 lett. a), e lett. b), dello schema di capitolato;
- con esclusivo riguardo alla gestione dei centri di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) dello schema di capitolato, il costo pro-die/pro-capite, **non ribassabile** in sede di offerta, riferito all'eventuale intervento a chiamata degli operatori notturni ordinariamente impiegati in reperibilità entro un massimo di 8 ore giornaliere, ai sensi dell'art. 58 del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, oppure ai sensi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023. Per la determinazione del corrispettivo riferito alle prestazioni di cui al precedente periodo, si tiene conto della previsione del citato articolo 58 comma 4, secondo cui l'intervento a chiamata costituisce lavoro straordinario la cui retribuzione si aggiunge all'indennità oraria lorda di reperibilità comunque corrisposta. Pertanto, quest'ultima indennità rimane inclusa nel costo pro-die/pro-capite del personale indicato al primo punto del presente elenco e nella prima voce di spesa riportata nelle tabelle del presente Allegato, relative ai centri con capienza sino a 50 posti di cui al citato art. 1, comma 1, lett. a), dello schema di capitolato;
 - il costo pro-die/pro-capite, **ribassabile in sede di offerta**, riferito al kit di primo ingresso (vestiario). Il medesimo costo pro-die/pro-capite è stato determinato considerando il ricambio del kit al passaggio dalla stagione fredda a quella calda o viceversa e stimando, altresì, un turnover l'anno. Per i centri di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo n. 286/1998 sono stati stimati dodici turnover l'anno; mentre per i centri di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 286/1998 viene stimato un turnover l'anno;
 - il costo pro-die/pro-capite, **non ribassabile in sede di offerta**, riferito alla fornitura del pocket money;
 - il costo pro-die/pro-capite, **non ribassabile in sede di offerta**, riferito alla fornitura della scheda telefonica una tantum, a sua volta determinato stimando un turnover l'anno;
 - il costo pro-die/pro-capite, **ribassabile in sede di offerta**, riferito alla fornitura giornaliera di pannolini per i minori sino a 36 mesi di età eventualmente presenti nei centri;
 - il costo pro-die/pro-capite, **non ribassabile in sede di offerta**, riguardante l'eventuale somministrazione di farmaci e di altre prestazioni sanitarie (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, spese connesse allo svolgimento di terapie) rapportato

ad un limite massimo di 500,00 euro all'anno **per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover;**

- il costo pro-die/pro-capite, **ribassabile in sede di offerta**, riguardante l'eventuale fornitura di materiale didattico nonché materiale ludico e trasporto scolastico per minori, rapportato ad un limite massimo di 180,00 euro all'anno **per ciascun posto di accoglienza effettivamente dedicato ai minori e indipendentemente dal relativo turnover.**

Alla liquidazione dei corrispettivi e al rimborso dei costi riguardanti le prestazioni sopra elencate può aggiungersi, in corso di esecuzione del contratto, il rimborso dei costi vivi appositamente documentati dall'aggiudicatario in relazione agli eventuali servizi di trasporto di cui all'art. 2, lett. B), n. 5, punti a), e b) e n. 6, dello schema di capitolato. Tali costi vivi, non essendo oggettivamente predeterminabili dall'Amministrazione sul piano delle sottese esigenze, delle circostanze e delle concrete modalità di erogazione del trasporto, non vengono pertanto quantificati in misura pro-die/pro-capite nell'ambito delle sottostanti tabelle.

STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 1 STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO	
CAPIENZA 50 POSTI	
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CON STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'ENTE GESTORE	
PERSONALE	11,15 €
SERVIZIO DI TRASPORTO	0,90 €
EFFETTI LETTERECCI E PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE	0,58 €
COSTO STRUTTURA (AFFITTO O AFFITTO FIGURATIVO, UTENZE)	5,42 €
SERVIZIO DI FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E RELATIVI UTENSILI	
FORNITURA DI BENI MONOUSO	1,15 €
FORNITURA UTENSILI COTTURA	0,07 €
DERRATE	5,77 €
SERVIZIO DI PULIZIA	
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LE PULIZIE, PRODOTTI PER LE PULIZIE DELLE STOVIGLIE, LAVAGGIO INDUMENTI E PULIZIE E IGIENE AMBIENTALE	0,13 €
TOTALE	25,16 €
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OGGETTO DI SEPARATA RENDICONTAZIONE	
KIT DI PRIMO INGRESSO PER SINGOLO MIGRANTE*	1,90 €
SCHEDA TELEFONICA UNA TANTUM ALL'INGRESSO**	0,027 €
POCKET MONEY	2,50 €
PANNOLINI PER NEONATI (fino a 30 mesi)	0,17 €
INTERVENTO A CHIAMATA OPERATORE NOTTURNO (ipotizzando max 8 ore intervento pro-die)***	3,82 €
INTERVENTO A CHIAMATA MEDICO PER VISITE PRIMO INGRESSO E PRIMO SOCCORSO (ipotizzando max 4 ore all'anno pro-capite)****	0,38 €
INTERVENTO A CHIAMATA MEDICO IN REPERIBILITA' (ipotizzando max 4 ore di intervento pro-die)*****	2,80 €
FARMACI E PRESTAZIONI SANITARIE NON COPERTE DAL SSN NEL LIMITE DI 500 EURO ANNO PER CIASCUN POSTO DI ACCOGLIENZA ED INDIPENDENTEMENTE DAL RELATIVO TURNOVER	1,37 €
MATERIALE DIDATTICO, TRASPORTO SCOLASTICO, MATERIALE LUDICO	0,50 €
TOTALE MASSIMO GIORNALIERO	38,62 €
*IL COSTO DEL KIT DI PRIMO INGRESSO PER SINGOLO MIGRANTE è DI 173 EURO. IL COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE è DI 1,90 EURO, CONSIDERANDO UN SECONDO KIT DA 173 EURO AL CAMBIO DI STAGIONE ED UN TURNOVER ALL'ANNO (346 X 2 / 365 GG)	
** IL COSTO DELLA SCHEDA TELEFONICA UNA TANTUM è PARI A 5,00 EURO. IL COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE, CONSIDERANDO UN TURNOVER ALL'ANNO, AMMONTA A EURO 0,027	
*** IL COSTO PRO-DIE/PROCAPITE DELL'INTERVENTO A CHIAMATA DELL'OPERATORE NOTTURNO È DI € 3,82 IN CASO DI INTERVENTO IN GIORNI NON FESTIVI . IN CASO DI INTERVENTO DELL'OPERATORE NOTTURNO NEI GIORNI FESTIVI IL PREDETTO COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE AMMONTA AD EURO 4,41 ED IL COSTO TOTALE MASSIMO GIORNALIERO SARÀ, PERTANTO MAGGIORE DI QUELLO RIPORTATO NELLA TABELLA . CIÒ IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 53 E 58 DEL CCNL DI SETTORE RICHIAMATO DALLO SCHEMA DI CAPITOLATO .	
**** IL COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE DELL'INTERVENTO A CHIAMATA DEL MEDICO IN REPERIBILITA', PER VISITE DI PRIMO INGRESSO E PRIMO SOCCORSO, È DI EURO 0,38 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO DIURNO NON FESTIVO . IL MEDESIMO COSTO PD/PC AMMONTA, INVECE, A: EURO 0,43 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO NOTTURNO NON FESTIVO/DIURNO FESTIVO ; EURO 0,50 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO FESTIVO NOTTURNO . IN QUESTI ULTIMI 3 CASI IL COSTO TOT MASSIMO GIORNALIERO SARA' PERTANTO MAGGIORE DI QUELLO RIPORTATO IN TABELLA . CIO' IN APPLICAZIONE DEGLI ART. 53 E 58 DEL CCNL DI SETTORE RICHIAMATO DALLO SCHEMA DI CAPITOLATO	
***** IL COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE DELL'INTERVENTO A CHIAMATA DEL MEDICO IN REPERIBILITA' È DI EURO 2,80 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO DIURNO NON FESTIVO . IL MEDESIMO COSTO PD/PC AMMONTA, INVECE, A: EURO 3,18 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO NOTTURNO NON FESTIVO ; EURO 3,18 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO FESTIVO DIURNO ; EURO 3,66 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO FESTIVO NOTTURNO . IN QUESTI ULTIMI 3 CASI IL COSTO TOT MASSIMO GIORNALIERO SARA' PERTANTO MAGGIORE DI QUELLO RIPORTATO IN TABELLA . CIO' IN APPLICAZIONE DEGLI ART. 53 E 58 DEL CCNL DI SETTORE RICHIAMATO DALLO SCHEMA DI CAPITOLATO	

Specifiche operative con riferimento alla figura dell'operatore sociale

Con il presente allegato si forniscono le seguenti specifiche:

- 1)** Definizione di operatore sociale e ruolo operativo;
- 2)** Inquadramento contrattuale del personale assunto con qualifica di "operatore sociale" nei centri di cui agli articoli 10 ter del D.lgs. n. 286/1998, 9 e 11 del D.lgs. n. 142/2015, 14 del D.lgs. n. 286/1998;
- 3)** Attività di formazione e aggiornamento.

1) Per operatrice/ore sociale si intende quella figura che svolge le attività disciplinate dall'art. 2 lettera B), n. 2 dello schema di capitolato. Nell'esercizio delle sue funzioni l'operatore sociale agisce, secondo un approccio multidisciplinare, in sinergia con il mediatore linguistico-culturale e il personale sanitario presente in struttura. Laddove sia prevista la compresenza di più operatori sociali è opportuno che l'ente gestore, gli aggiudicatari dei lotti n. 1, 2, 3, così come i loro eventuali subappaltatori, favoriscano l'erogazione dei servizi tramite l'impiego di personale con diversi titoli di studio di cui al punto n. 2 del presente allegato.

2) L'operatrice/ore sociale potrà essere inquadrata/o ai sensi dell'art. 47 del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (rubricato "Inquadramento del Personale") all'interno dell'Area/Categoria D - Lavoro specializzato, professioni sanitarie, servizi di istruzione/formazione e di inserimento lavorativo, servizi socio-educativi, socio-sanitari. In relazione alle mansioni svolte, nonché allo specifico titolo di studio, l'inquadramento professionale è effettuato, alternativamente, nel Livello D1 (già 5° livello) ovvero nel Livello D2 (già 6° livello).

Corrisponde a livello D1 la figura dell'educatrice/ore senza titolo. A tale categoria sarà assimilabile, altresì, il personale in possesso di uno dei seguenti titoli di laurea:

- Antropologia
- Scienze politiche
- Sociologia

- Scienze giuridiche
- Giurisprudenza
- Psicologia

Corrisponde a livello D2 l'educatrice/ore professionale socio-pedagogico con titolo qualificante così come definito dal comma 595 della L. 205/2017, l'operatrice/ore dei servizi di istruzione/formazione e della continuità educativa 3/6 anni, l'assistente sociale, l'assistente alla comunicazione con titolo specifico (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: L.I.S.).

Si precisa che, di conseguenza, la retribuzione dell'operatrice/ore sociale, dovrà essere determinata sulla base del relativo livello di inquadramento.

3) Come previsto dall'art. 5, comma 8 e 9 dello schema di capitolato, l'ente gestore e gli aggiudicatari dei lotti n. 1 così come i loro subappaltatori, assicurano l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere. A tal fine l'ente gestore garantisce la frequentazione di corsi formativi e di aggiornamento rivolti al personale impiegato nell'erogazione dei servizi alla persona di cui all'art. 2 dello schema di capitolato. In particolare, detti corsi formativi e di aggiornamento sono finalizzati ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze idonee allo svolgimento dei servizi di cui allo schema di capitolato, tenendo conto delle mansioni che ciascuna figura professionale impiegata dall'ente gestore è tenuta a svolgere per il corretto espletamento dei medesimi servizi in favore dei beneficiari. Tra le suddette attività formative, l'ente gestore e gli aggiudicatari del lotto n. 1 così come i loro subappaltatori, assicurano specifica formazione e/o aggiornamento in materia di individuazione, emersione e presa in carico di persone vulnerabili anche con riferimento alle vittime di violenza ai sensi degli artt. 17 c. 8 e 27 c.1 bis del D.lgs. n. 142/2015.

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DELL'OPERATORE ECONOMICO

Alla Prefettura-U.T.G. di Fermo
PEC: protocollo.preffm@pec.interno.it

OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO, IN VIA DIRETTA, DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA COSTITUITI DA SINGOLE UNITÀ ABITATIVE CON CAPACITÀ RICETTIVA MASSIMA DI 50 POSTI, UBICATE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI FERMO, MESSE A DISPOSIZIONE DALL'OPERATORE ECONOMICO, DA DESTINARE AI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE, PER N. 190 POSTI E PER 100 GIORNI.

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di:

(barrare e compilare la casella corrispondente)

legale rappresentante del/della _____ (indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in _____, prov. ____, via _____, n. _____, codice fiscale n. _____, partita IVA n. _____ Tel. _____, E-mail _____, PEC _____,

oppure

legale rappresentante del/della _____ (indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in _____, prov. ____, via _____, n. _____, codice fiscale n. _____, partita IVA n. _____ Tel. _____, E-mail _____, PEC _____, società capofila del _____ costituito da _____

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse,

PRESO ATTO

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell'Avviso in oggetto, pubblicato sul sito internet istituzionale della Prefettura-U.T.G. di Fermo nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e contratti",

CONSAPEVOLE

della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000,

PRESENTA

la manifestazione di interesse del soggetto suindicato per l'affidamento del servizio di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva massima di 50 posti;

E DICHIARA

- di disporre delle strutture di seguito indicate, adeguate agli standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza previsti dal Decreto interministeriale -Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Salute del 22 luglio 2021 (G.U. serie generale n. 214 del 7/9/2021):

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DELL'OPERATORE ECONOMICO

- Unità sita nel Comune di (FM), in Via , per n. posti;
- Unità sita nel Comune di (FM), in Via , per n. posti;
- Unità sita nel Comune di (FM), in Via , per n. posti;
- Unità sita nel Comune di (FM), in Via , per n. posti;
-
-
- i suindicati posti sono messi a disposizione a decorrere dal giorno(specificare, come richiesto nell'avviso, se a decorrere dal 29.10.2024 o dal 06.11.2024;
- che nei confronti del suindicato operatore economico:
 - non sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del d.lgs. n. 36/2023;
 - non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 87, comma 4, del medesimo decreto;
 - non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.;
 - non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2 lettera c) del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- che il suindicato operatore economico:
 - non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
 - non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
 - non è stato sottoposto a liquidazione giudiziale, non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e non ha in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del d.lgs. n. 36/2023. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
 - non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999 e non è incorso nei due anni precedenti, nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del d.lgs. 286 del 25.7.1998 in relazione all'art 43 dello stesso Testo Unico per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
- che l'operatore economico:
 - è in possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in relazione alle attività svolte, nonché verso i dipendenti, per i seguenti massimali
 - ha eseguito nell'ultimo triennio i seguenti servizi analoghi a quelli in oggetto:
 -
 -
 -
 -
- di assumere espressamente gli obblighi di tracciabilità ai sensi della l. n. 136/2010;
- di rispettare le disposizioni contenute nella legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche;

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DELL'OPERATORE ECONOMICO

- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.

A tal fine, dichiara:

- che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti delle prestazioni rese a favore della stazione appaltante Ministero dell'Interno- Prefettura sono i seguenti:

-ISTITUTO _____

-AGENZIA _____

-C/C IBAN _____

-che le generalità di tutte le persone che possono operare sui conti indicati sono le seguenti:

Nome e Cognome:

C.F. :

Luogo e data di nascita:

Residente a in Via

Nome e Cognome:

C.F. :

Luogo e data di nascita:

Residente a in Via

..... * (se le persone che possono operare sui conti sono superiori a due, aggiungere gli ulteriori nominativi e relativi dati.)

-che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, l'operatore economico si impegna a darne comunicazione alla Prefettura, entro 7 giorni;

inoltre, DICHIARA

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione relativa alla presente procedura.

-

Luogo e data __/__/_____

Il legale rappresentante p.t.

Sig. _____

(Firma Digitale)

n.b.: in caso di firma non digitale, allegare fotocopia, non autenticata, di documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. (legale rappresentante o eventuale soggetto munito di procura)